Uffici e studi professionali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

contratto di assicurazione multigaranzia per uffici e studi professionali
Mod. 2244 - Ed. Dicembre 2022

Le presenti condizioni di assicurazione sono aggiornate alla data del 01 Dicembre 2022

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Indice

Premessa ..... **pag. 4**

Polizza con più ubicazioni assicurate ..... **pag. 4**

Glossario ..... **pag. 5**

Norme comuni che regolano l'Assicurazione ..... **pag. 14**
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
Art. 13 - Ispezioni alle cose assicurate
Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili
Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati - Property
Art.15bis - Esclusioni Cyber e Dati - Liability R.C.T.

Clausole Opzionali relative al contratto in generale ..... *pag. 18*
IFOI - INDICIZZAZIONE - Adeguamento automatico; STR1 - DEROGA AL TACITO RINNOVO; 604 – BENI DI INTERESSE STORICO – IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Sezione A - Incendio ..... **pag. 20**

Norme che regolano la Sezione A - Incendio ..... *pag. 20*
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio
Art. 1.1 - Trasloco delle cose assicurate
Art. 1.2 - Universalità
Art. 1.3 - Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag. 21*
Art. 1.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
Art. 1.5 – Contenuto all'aperto
Art. 1.6 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento
Art. 1.7 - Atti di terrorismo
Art. 1.8 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione
Art. 1.9 - Onorari di riprogettazione del fabbricato
Art. 1.10- Onorari dei periti
Art. 1.11 - Spese di ricerca e riparazione del guasto

Come ampliare la copertura assicurativa ..... *pag. 24*
RISCHIO LOCATIVO (A1); FENOMENI ELETTRICI (A3); ; RICORSO TERZI (A4); COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A5); LASTRE - Rottura Lastre e insegne (A6); CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A7); Eventi Catastrofali: TERREMOTO (A8); Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9).

Che cosa non è assicurato ..... *pag. 30*
Art. 1.12 - Cose escluse dall'Assicurazione
Art. 1.13 - Esclusioni Incendio
Art. 1.14 - Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali incendio

Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 37*
Art.1.15 - Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati (Integrazione della definizione di Fabbricato - Tolleranze del fabbricato che non costituiscono aggravamento)
Art.1.16 - Buona fede
Art.1.17 - Rinuncia alla rivalsa
Art.1.18 - Criteri e limiti di indennizzo
Art.1.19 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza

Tabella Limiti Sezione A - Incendio ..... *pag. 40*

Sezione B - Danni indiretti ..... **pag. 43**

Norme che regolano la Sezione B -Danni Indiretti ..... *pag.. 43*
Art. 2.0 - Premessa

Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag. 43*
MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1); INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2); INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2); PERDITA PIGIONI (B3).

Che cosa non è assicurato ..... *pag. 45*
Art. 2.1 - Esclusioni Danni Indiretti

Tabella Limiti Sezione B - Danni Indiretti ..... *pag. 47*

Sezione C - Furto e Rapina ..... **pag. 48**

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina ..... *pag. 48*
Art. 3.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione C - Furto e Rapina
Art. 3.1 - Trasloco delle cose assicurate - Campionario merci temporaneamente presso abitazione del titolare – Campionario merci presso fiere e mostre

Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag. 49*
Art. 3.2 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina
Art. 3.3 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

Come ampliare la copertura assicurativa ..... *pag. 51*
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (C2); PORTAVALORI (C3); COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C4); GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (C4); COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C5); CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)

Indice

Che cosa non è assicurato ..... *pag. 53*
Art. 3.4 - Cose escluse dall'Assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing
Art. 3.5 - Esclusioni Furto
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 54*
Art. 3.6 - Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati (Integrazione della definizione di Fabbricato)
Art. 3.7 - Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia
Art. 3.8 - Furto pannelli solari o fotovoltaici
Art. 3.9 - Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività
Art. 3.10 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina ..... *pag. 57*

Sezione D - Elettronica ..... pag. 59
Norme che regolano la Sezione D - Elettronica ..... *pag.* 59
Art. 4.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione D - Elettronica - Uso dei beni assicurati
Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag.* 59
Art. 4.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base Elettronica
Come ampliare la copertura assicurativa ..... *pag. 60*
SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2); APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3).
Che cosa non è assicurato ..... *pag. 60*
Art. 4.2 - Cose escluse dall'Assicurazione
Art. 4.3 - Esclusioni Elettronica
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 64*
Art. 4.4 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella Limiti Sezione D - Elettronica ..... *pag. 65*

Sezione E - Responsabilità Civile ..... pag. 66
Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile ..... *pag. 66*
Art. 5.0 - Cosa posso assicurare con la Sezione E - Responsabilità Civile
Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag. 66*
Art. 5.1 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C.T. (E1)
Art. 5.2 - R.C.T. - Estensione al novero dei terzi
Art. 5.3 - R.C.T. - Committenza
Art. 5.4 - R.C.T. - Consegna e prelievo documenti e pratiche
Art. 5.5 - R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività
Art. 5.6 - R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi
Art. 5.7 - R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale
Art. 5.8 - R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti
Art. 5.9 - R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio
Art. 5.10 - R.C.O. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (E2)
Come ampliare la copertura assicurativa ..... *pag. 71*
CLAUSOLE OPZIONALI R.C.T. (E3)
Che cosa non è assicurato ..... *pag. 72*
Art. 5.11 - R.C.T. - Soggetti non considerati terzi
Art. 5.12 - Esclusioni R.C.T.
Art. 5.13 - Esclusioni R.C.O.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Norme comuni R.C.T./R.C.O. ..... *pag. 74*
Art. 5.14 - R.C.T./R.C.O. - Massimale
Art. 5.15 - R.C.T./R.C.O. - Estensione Territoriale
Art. 5.16 - R.C.T./R.C.O. - Tolleranza numero Addetti "Garanzia base R.C.T. - R.C.O. (E1 - E2)" - Eventuale riduzione dell'indennizzo
Art. 5.17 - R.C.T. - Rischi con più ubicazioni
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Opzionale R.C. Malattie Professionali (E4) ..... *pag. 76*
Art. 5.18 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali
Art. 5.19 - R.C. Malattie professionali - - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")
Art. 5.20 - Estensione per Assicurati già clienti AXA
Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Malattie Professionali ..... *pag. 77*
R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230)
Che cosa non è assicurato R.C. Malattie Professionali ..... *pag. 77*
Art. 5.21 - Esclusioni R.C. Malattie Professionali
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale R.C. Datoriale (E5) ..... *pag. 78*
Art. 5.22 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale
Art. 5.23 - R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")
Che cosa non è assicurato R.C. Datoriale ..... *pag. 79*
Art. 5.24 - Esclusioni R.C. Datoriale
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6) ..... *pag. 81*
R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (E6)
Che cosa non è assicurato R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato ..... *pag. 81*
Art. 5.25 - Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato
Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile ..... *pag. 82*

Sezione F - Assistenza ..... pag. 84
Norme che regolano la Sezione F – Assistenza ai locali – Assistenza in viaggio di lavoro ..... *pag. 84*
Art. 6.0 - Gestione del servizio di Assistenza ai locali
Contro quali danni posso assicurarmi - Prestazioni di Assistenza ..... *pag. 84*
Art. 6.1 - Prestazioni di assistenza ai locali
Art.6.2 - Prestazioni di assistenza in viaggio di lavoro
Che cosa non è assicurato nelle prestazioni di assistenza ..... *pag. 90*
Art. 6.3 - Esclusioni e limiti di esposizione
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag..91*
Art. 6.4 - Estensione territoriale

Indice

Art. 6.5 - Assicurati
Art. 6.6 - Operatività della polizza
Art. 6.7 - Comunicazioni - Variazioni
Art. 6.8 - Rinvio alle norme di Assicurazione

Tabella Limiti Sezione F – Assistenza ai locali – Assistenza in viaggio di lavoro ....pag...92

Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza Informatica ....pag. 94
Art. 6.9 - Gestione servizio di Assistenza Informatica
Art. 6.10 – Casistiche assicurate

Che cosa non è assicurato - Assistenza Informatica ....pag. 96
Art. 6.11 – Assistenza Informatica - Esclusioni

Come e con quali condizioni operative mi assicuro – Assistenza Informatica ....pag. 97
Art. 6.12 - Operatività delle prestazioni di Assistenza Informatica
Art. 6.13 - Estensione territoriale – Assistenza Informatica

Tabella Limiti Sezione F - Assistenza Informatica ....pag. 97

Sezione G - Tutela legale ....pag. 98

Norme che regolano la Sezione G - Tutela legale ....pag. 98
Art. 7.0 - Gestione del servizio Tutela legale
Art. 7.1 - Come mi posso assicurare

Cosa posso assicurare - Tutela legale Garanzia Base ....pag. 98
Art. 7.2 - Soggetti / Oneri assicurati
Art. 7.3 - Casi assicurati

Che cosa non è assicurato - Tutela legale Garanzia Base ....pag. 99
Art. 7.4 - Casi esclusi dall'Assicurazione Tutela legale

Come e con quali condizioni operative mi assicuro – Garanzia Tutela legale ....pag. 100
Art. 7.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro
Art. 7.6 - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione
Art. 7.7 - Validità territoriale Garanzia Tutela legale

Norme che regolano il sinistro....pag.101

Premessa ....pag. 101
Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato
Art. 8.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo

Norme che regolano il sinistro - Sezioni: A - Incendio, Sezione C - Furto e Rapina, Sezione D - Elettronica ....pag. 101
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8.2 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)
Art. 8.4 - Mandato dei periti
Art. 8.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Art. 8.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 8.7 - Assicurazione parziale
Art. 8.8 - Limite massimo dell'indennizzo
Art. 8.9 - Recupero dei beni rubati
Art. 8.10 - Pagamento dell'indennizzo
Art. 8.11 - Anticipo indennizzo - Indennizzo separato
Art. 8.12 - Riduzione delle somme assicurate a primo rischio assoluto a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto prestati a Primo Rischio Assoluto; furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici e loro reintegro

Norme che regolano il sinistro - Sezione E - Responsabilità Civile ....pag. 109
Art. 8.13 - Obblighi in caso di sinistro R.C.
Art. 8.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Art. 8.15 - R.C. Malattie Professionali - Denuncia di Sinistro
Art. 8.16 - R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di Risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di Risarcimento
Art. 8.17 - R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza
Art. 8.18 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di Sinistro

Norme specifiche per la Sezione F - Assistenza ....pag. 111
Art. 8.19 - Richiesta di Prestazioni di Assistenza
Art. 8.20 - Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

Norme specifiche per la Sezione G - Tutela legale pag.113
Art. 8.21 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale
Art. 8.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Art. 8.23 - Gestione del Sinistro
Art. 8.24 - Recupero di somme

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy" pag.115

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Uffici e Studi Professionali** - Mod. 2243, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'Assicurazione è prestata per le somme e/o i massimali indicati sulla polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Polizza con più ubicazioni assicurate

L'Assicurazione per i rischi per le Sezioni A - Incendio, C - Furto e Rapina, D - Elettronica, F - Assistenza è prestata con garanzie e somme assicurate separate per singola Ubicazione come indicato nelle singole schede di Polizza (Mod. 2243). Se prevista la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (copertura prevista per l'Assicurato proprietario) è prestata con massimale separato per ogni singola Ubicazione come indicato nelle singole schede di Polizza (Mod. 2243).

Si conviene pertanto quanto segue:

- i limiti di Indennizzo per le Sezioni: A - Incendio, C - Furto e Rapina, D - Elettronica; F - Assistenza sono riferiti ad ogni singola Ubicazione;
- i massimali previsti per la Sezione Responsabilità Civile dell'attività e Tutela Legale sono unici e valgono complessivamente per tutte le ubicazioni dove l'Assicurato svolge le attività indicate nel Simplo di polizza";
- le garanzie Danni Indiretti: B1 - "Maggiori spese per il proseguimento dell'attività", B2 - "Indennità aggiuntiva Danni Indiretti 10%"; B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni" e B3 - "Perdita Pigioni", se previste, valgono per singola Ubicazione come indicato nelle rispettive schede di Polizza (Mod. 2243).

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti: i titolari dell'attività, nonché i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'ufficio/studio professionale a qualsiasi titolo, nonché i Prestatori di lavoro.

Si precisa che non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'ufficio/studio professionale o nell'esercizio dell'attività.

Apparecchi ad impiego mobile: sono considerati "Apparecchi a impiego mobile" unicamente apparecchiature elettriche ed elettroniche e strumenti professionali utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata facenti parti delle partite assicurate D4 - "Apparecchi professionali sanitari" (come da relativa definizione) e/o D5 - "Apparecchi professionali tecnici" (come da relativa definizione) che:

- per natura e costruzione, possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- il cui trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il cui trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata nella scheda di polizza.

Si precisa che non si intendono compresi negli "Apparecchi a impiego mobile" gli apparecchi elettronici d'ufficio portatili come: notebook, personal computer portatili, tablet, in quanto beni assicurabili per l'impiego fuori ufficio con la specifica Garanzia Opzionale SW01 - "Apparecchi elettronici di Ufficio utilizzati in Smart Working e/o al di fuori dell'ubicazione" della Sezione A - Incendio.

Apparecchi elettronici d'ufficio: è l'insieme delle seguenti apparecchiature:

- **apparecchi elettronici d'ufficio:** macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, server, personal computer, notebook, tablet, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, bilance elettriche ed elettroniche, macchine ed impianti di telecomunicazione (esclusi smartphone e cellulari), il tutto purché inerenti all'attività esercitata.

Apparecchi professionali sanitari: è l'insieme delle seguenti apparecchiature:

- **apparecchi professionali sanitari e/o veterinari**: apparecchi elettrici ed elettronici per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali; apparecchi e/o macchinari per l'analisi mediche e biologiche, il tutto purché inerenti all'attività esercitata.

Apparecchi professionali tecnici: è l'insieme delle seguenti apparecchiature:

- **apparecchi professionali tecnici**: apparecchi elettrici ed elettronici per analisi dei materiali, apparecchi elettrici ed elettronici di ricerca scientifica, apparecchi elettrici ed elettronici di misurazione e controllo, il tutto purché inerenti all'attività esercitata.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Attacco informatico: si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

AXA/Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Catenaccio: robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

Computer virus: si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura.
La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

Conduttori esterni: cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche.

Contenuto: è l'insieme dei seguenti beni:

a) **Attrezzatura:** Apparecchiature elettroniche, apparecchi professionali sanitari, apparecchi professionali tecnici (come da relative definizioni); vetrine e tendoni; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento dell'ufficio o studio professionale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al Fabbricato dal locatario e quant'altro di simile inerente all'attività, esclusi gli enti particolari;

b) **campionari merci:** compresi oggetti di cancelleria nonché quadri, tappeti, arazzi, statue ed oggetti d'arte, esclusi in ogni caso i preziosi e pellicole cinematografiche;

c) **effetti personali dell'Assicurato e suoi Addetti** (come da relativa definizione) **nonché valori** (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danno cyber: si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

Dati: si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

Effetti personali: si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi Addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), smarthphone e telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto.

In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.

Enti particolari: archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, Supporti di dati, Programmi in licenza d'uso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Fabbricato: la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, ivi compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne.
(*Si veda anche quanto previsto agli Artt. 1.12 e 3.6 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati - Integrazione della definizione di Fabbricato").*

Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato .nello svolgimento dell'attività esercitata.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.

Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente Informatico: si intende:
- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;

o

- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Infiammabili:
- gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'ufficio-studio professionale, comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Mezzi di custodia: **armadio di sicurezza:** mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg., dotato delle seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antistrappo almeno delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) per la riferma dei catenacci.

cassaforte mobile: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Il peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.

cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Pannelli fotovoltaici: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.

Parti: il Contraente e AXA.

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.

Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali tirocinanti, borsisti , stagisti, praticanti e collaboratori in via continuativa e coordinata anche con partita IVA) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

Sono in ogni caso sempre esclusi medici e personale sanitario liberi professionisti (es. medici, personale sanitario) anche se esercitano la professione nei locali dell'attività assicurata.

Preziosi: orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,^{00} euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Programmi in licenza d'uso: s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Rottura di apparecchi elettronici: danneggiamento della funzionalità di un apparecchio o impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Sistema informatico: si intende:
qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento/i: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soci o titolari: i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'attività/impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa).
Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'ufficio/studio professionale o nell'esercizio dell'attività/impresa.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Supporto di Elaborazione Elettronica dei dati: si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubi Interrati: le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Ubicazione: l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree di pertinenza e/o comuni in uso all'ufficio o studio professionale assicurato, anche se di proprietà di terzi,

purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.

Ufficio - Studio professionale: i locali in cui l'Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentanza o la sua attività di servizi.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, tessere parcheggio), esclusi preziosi.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:

- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia R.C. DATORIALE

Solo ai sensi della garanzia **R.C. Datoriale (E5)**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e più precisamente per la garanzia R.C. Datoriale:

- l'impresa Contraente nella sua qualità di datrice di lavoro;
- ogni persona fisica, dipendente, amministratore o dirigente dell'impresa Contraente che hanno ricoperto, ricoprono la funzione di: amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.; membro degli organi di amministrazione e/o controllo; dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione; amministratore di fatto.

Rientrano altresì nella definizione di Assicurato ogni passato, attuale o futuro lavoratore dipendente dell'impresa Contraente:

- designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- designato quale soggetto autorizzato a trattare i dati personali nell'ambito dell'area di propria competenza ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) GDPR n. 2016/679;
- designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;

ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.

Atto illecito: qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa Contraente. Per la garanzia R.C. Datoriale è considerato atto illecito anche il fatto doloso di un dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, se relativo alle fattispecie previste dal punto 7) dell'Art. 5.23 - "R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")", per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente (fermo quanto previsto dall'Art. 5.24 - "Esclusioni R.C. Datoriale").

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e più precisamente l'impresa Contraente con sede legale in Italia indicata in Polizza.

Perdite patrimoniali: le somme che l'impresa Contraente o l'Assicurato sia obbligato a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più Richieste di Risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA.

Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite patrimoniali le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali.

Richiesta di Risarcimento: qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso contro l'impresa Contraente o un Assicurato dal quale possa derivare una richiesta di Risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ai locali

Ai sensi della prestazioni di "**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ai locali (F1)"**, (in caso di definizioni analoghe a quella prevista nelle definizioni generali vale quanto indicato nelle definizioni specifiche per le "PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ai locali") si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Società.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Locale: la sede nella quale viene svolta l'attività dell'Assicurato.

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.

Polizza: il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società IPA: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia ASSISTENZA INFORMATICA

Ai sensi della prestazioni di "**ASSISTENZA INFORMATICA (F2)"** (in caso di definizioni analoghe a quella prevista nelle definizioni generali vale quanto indicato nelle definizioni specifiche per la garanzia "ASSISTENZA INFORMATICA") si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata ovvero un suo addetto utilizzatore di apparecchiature informatiche dell'attività assicurata.

Apparato Digitale "Office": apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, memorie esterne per storage dati.

Apparato Digitale "Mobile": apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, e smartphone.

Assistenza Digitale: attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in "Mobile": tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente (con senza il supporto di software dedicati come co-browsing o video-browsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale.
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a domicilio: tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso la Sede dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Cobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio PC) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Dispositivi di building a domicilio: dispositivi che espongono un'interfaccia di configurazione e amministrazione accessibile attraverso un PC (es. IPcam, CCTV evoluto, NAS).

Fibra: servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica.

Impianto interno Small office: in ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'ufficio che ricevono il servizio adsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno del building. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso della sede), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.

Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale ("Office" e "Mobile") o della Rete, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore, ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Piattaforma Digitale: la struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.

Rete dati: Insieme delle connessioni fisse e wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente di lavoro e dell'impianto interno stesso.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Rete Wifi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera.
Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Sede dell'Assicurato: l'insieme dei locali, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).

Spettrometro: software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso la sede del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Ultimo miglio: Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico presso la sede del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto.

Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia TUTELA LEGALE

Solo ai sensi della **Sezione G - Tutela Legale**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia: s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.

Fatto generatore: il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.

Vertenza contrattuale: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.

Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al Risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.

Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.

Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.

Sinistro: l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'Assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida, qualora applicabile, per la garanzia "Maggiori spese" della Sezione B - Danni Indiretti presente in Polizza)

1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,

   nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

   2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;

   2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,

   e

   2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati - Property

(Valida per la Sezione A - Incendio e/o Sezione D - Elettronica se presenti in Polizza)

1 La presente Polizza esclude qualsiasi:

   1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;

   1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;

   a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o D - Elettronica, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che

derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o D - Elettronica, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

   Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

   La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 15 bis| Esclusioni Cyber e Dati - Liability_R.C.T.

(Valida per la Sezione E - Responsabilità Civile, se presente in Polizza)

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

IFOI| INDICIZZAZIONE - Adeguamento automatico

(Operante se la Polizza prevede l'indicizzazione)

I massimali, i capitali e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");

b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;

c) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite/unità tecniche, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata;.

d) le variazioni decorreranno dalla scadenza anniversaria di Polizza, opportunamente documentate nella quietanza.

Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi afferenti alle garanzie del ramo Tutela legale ed Assistenza.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti abrogare la presente pattuizione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno fissati nei valori corrispondenti all'ultimo aggiornamento.

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

Qualora l'indicizzazione sia prevista in polizza, saranno operanti le seguenti integrazioni/deroghe normative. Di conseguenza, tali integrazioni/deroghe non potranno intendersi operanti in assenza di indicizzazione.

Integrazioni/deroghe normative:

- Anticipo indennizzo

- Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

Anticipo indennizzo

A parziale deroga dell'art. 8.11 – "Anticipo Indennizzo" di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezioni A - Incendio, Sezione C - Furto e Rapina, Sezione D - Elettronica,, l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 30.000,^{00} euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita

un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il

Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

Ad integrazione delle Norme che regolano il sinistro - Sezioni A - Incendio, Sezione C - Furto e Rapina, Sezione D - Elettronica, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,^{00} euro AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione", delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Art. 1.0| Cosa posso assicurare con la Sezione A - Incendio

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite “Fabbricato” e/o “Contenuto”) nell’ubicazione indicata in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio; è possibile anche prestare altre Garanzie Opzionali: “Rischio Locativo” (partita alternativa al Fabbricato), “Ricorso Terzi”; “Costo di ricostruzione enti particolari”; “Fenomeni elettrici a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d’ufficio, apparecchi e circuiti compresi “Lastre - Rottura lastre e insegne” ed anche altre coperture opzionali come estensioni incendio (che prevedono alcune estensioni aggiuntive quali: “Allagamento”, “Differenziale storico/Artistico”, “Aumento limiti Incendio Oggetti pregiati”, “Smart Working”.

Se acquistata la partita Fabbricato a Primo Rischio Assoluto, le garanzie catastrofali “Terremoto” e “Inondazione, Alluvione”, non sono acquistabili.

Art. 1.1| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l’Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l’Assicurazione vale, per la partita A2 - “Contenuto”, su entrambe le ubicazioni dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall’avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall’Art. 5 -“Aggravamento del rischio”, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall’impresa di trasloco o di trasporto di cui l’Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’Assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 1.2| Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente Polizza intende assicurare tutto quanto costituisce l’Ufficio/ Studio Professionale, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’Ufficio / Studio Professionale , purché inerente l’attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d’uso, in affitto, in custodia od in deposito all’Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle definizioni di Polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al Contenuto.

Art. 1.3| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite A1 - “Fabbricato (o Rischio Locativo)” a valore intero ed A2 - “Contenuto” a valore intero , a parziale deroga dell'Art. 8.7 - “Assicurazione parziale”, se dalle stime fatte al momento del Sinistro risultasse un eccedenza di somma assicurata su una Partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della Partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior Premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stessa Ubicazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.4| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

Fermo quanto indicato nella sezione “Che cosa non è assicurato” (Artt. 1.9 e 1.10), con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”), AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell’ubicazione indicata in polizza, da:

a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio**;

b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;

c) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti**;

d) **urto di veicoli stradali** o di natanti non appartenenti né in uso al Contraente o all’Assicurato;

e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;

g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

h) **atti vandalici e sabotaggio,** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione delle lettera b) del presente articolo i **danni provocati da ordigni esplosivi**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro lo scoperto e il relativo minimo indicato in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”.

Per gli atti di terrorismo si rinvia a quanto previsto dall’Art. 1.4 - “Atti di terrorismo”.

Sono inoltre compresi i **guasti provocati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di Furto o tentato Furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro indicato in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - “Furto e rapina”, se ed in quanto operante, tranne che per l’importo che fosse eventualmente rimasto scoperto;

i) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono compresi i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, manufatti in materia plastica e i danni materiali direttamente causati dalla grandine a pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”;

j) **sovraccarico neve,** compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”;

k) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture.Resta a carico

dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio"; la garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa indicato "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dalla successiva garanzia Art. 1.8 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto".

l) fuoriuscita di **acqua condotta,** a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.

Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, indicato in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio". Per i danni derivanti da un'unica causa la Franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.

m) danni da **fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**, per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

n) **dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos** causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

o) **occlusione di condutture,** di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio"; la garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa indicato in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

p) **accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici** anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto (ciò a parziale deroga dell'Art. 1.10 - "Esclusioni specifiche - punto 3."Esclusioni Garanzia sovraccarico neve", ultimo comma).

La garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Inoltre a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera n) dell'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato a Valore Intero" o "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto"; A2 - "Contenuto a Valore Intero" o "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"; A3 - "Costo di ricostruzione Enti particolari") causati:

q) 1- da **"Allagamento"** verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito delle acque di scarico e delle fogne.

2- danni direttamente causati alle cose assicurate da **bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine.**

La presente garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio", :

r) i campionari merci connessi all'attività dell'Azienda, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

s) i campionari merci connessi all'attività dell'Azienda, anche se temporaneamente riposte presso mostre e fiere purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso). La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

L'Assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio", i **danni materiali ai beni assicurati** - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da:

- **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica**;
- **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**;
- caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'**azione del fulmine**.

Art. 1.5| Contenuto all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio", ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per Sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), anche il Contenuto posto all'aperto nell'area di pertinenza dell'Ufficio/ Studio Professionale

Art. 1.6| Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento

Sono compresi i seguenti oneri e spese a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio":

A. **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;

B. le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono inoltre comprese le **spese di trasloco del Contenuto** illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

   Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 1.7| Atti di terrorismo

A parziale deroga del successivo Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", lettera m) della Sezione A - "Incendio", AXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di **atti di terrorismo**.

La garanzia atti di terrorismo è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Art. 1.8| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", fermo il disposto dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale", a completamento di quanto indicato nell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o **oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 1.9| Onorari di riprogettazione del fabbricato

Inoltre AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio", fermo restando quando previsto dall'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che

l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Art. 1.10| Onorari dei periti

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio", le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme che regolano il sinistro (Art. 8.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata sino al 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il limite di indennizzo per sinistro indicato in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", fermo restando quanto previsto all'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 1.11 Spese di ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia acqua condotta a seguito di rottura accidentale delle condutture (di cui alla lettera m) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base") o in base alla garanzia gelo (di cui alla lettera k) del suddetto Art. 1.2), ~~comunque esclusi i tubi interrati,~~ se assicurata la partita A1 - "Fabbricato" (o pertinenti il Contenuto, se trattasi di opere addizionali di impiantistica apportata dall'Assicurato), con i limiti indicati in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", si rimborsano le spese di **ricerca e riparazione guasti:**

1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli, controsoffitti e simili);
3) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca.

Sono comprese, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

4) **Tubi interrati** purché inerenti l'area dell'Ufficio / Studio Professionale ;

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia per ricerca e riparazione guasti indicata in "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", da cumularsi con la Franchigia dell'acqua condotta o del gelo.

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione A - "Incendio", i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per la partita Rischio Locativo la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

FENOMENI ELETTRICI (A3)

A parziale deroga dell'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", lettera i) della presente Sezione A - "Incendio", AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d'ufficio, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati pertinenti la Partita Partita A1 - "Fabbricato a Valore Intero" o A1 - "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto" e/o A2 - "Contenuto", qualora dette partite siano assicurate.

Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso .

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'Indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro").

Sono in ogni caso esclusi i danni ad Apparecchi professionali sanitari ed Apparecchi professionali tecnici assicurabili nell'ambito della D - Sezione Elettronica.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Se in caso di Sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza alcun danno materiale alle componenti di alimentazione (alimentatori, trasformatori, stabilizzatori, ecc.) la garanzia Fenomeni Elettrici opera, per ciascun Sinistro con altro minimo di Scoperto indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

La somma assicurata per la Partita A3 - "Fenomeni elettrici" è prestata a Primo Rischio Assoluto per Sinistro e per annualità assicurativa.

RICORSO TERZI (A4)

a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio".

   In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 5.9 - "R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" o dalla garanzia prevista dalla partita E6 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" della Sezione E - "Responsabilità Civile", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dal citato articolo.

b) L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”. Per i danni derivanti da un'unica causa la Franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A5)

AXA indennizza nei limiti della somma assicurata, il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei e degli altri eventi previsti nella presente Sezione A - “Incendio”.

Per i programmi in Licenza d’uso il limite è pari al 20% della somma assicurata con il massimo di 30.000,^{00} euro per Sinistro;

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - “Assicurazione parziale”.

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

LASTRE Rottura Lastre e insegne (A6)

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale nell’ubicazione indicata in polizza, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per la partita A6 - “Rottura lastre” per la quale è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio per la singola ubicazione assicurata.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - “Assicurazione parziale”.

La garanzia rottura lastre e insegne è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”.

CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (A7)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: “A7 - Clausole opzionali Incendio” della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

FABBRICATI IN LEASING con la formula a “Valore residuo” (LEA01)

(Operante se richiamata alla riga: “A7 - Clausole Opzionali Incendio” della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1.9 - “Cose escluse dall’Assicurazione”, si prende atto che si si intendono compresi nella Partita A1 - “Fabbricato a Valore Intero”, qualora assicurata, i **fabbricati in “leasing”** assicurati con Polizza separata stipulata con la formula a “Valore residuo” nei limiti del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”.

DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO (G46)

(Operante se richiamata alla riga: "A7 - Clausole Opzionali Incendio" della scheda di polizza)

Nell'ambito della somma assicurata per la partita A1 - "Fabbricato a Valore Intero" (o "Rischio Locativo") oppure A1 - "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto", AXA presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Sono pertanto compresi anche i maggiori costi per il ripristino di enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, questa copertura è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro e fino a concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 100.000,^{00} euro, per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro le Parti convengono sin d'ora di ricorrere all'Arbitrato irrituale previsto dall'Art. 8.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", salvo che gli arbitri stessi decidano di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento

(Operante se richiamata alla riga: "A7 - Clausole Opzionali Incendio" della scheda di polizza)

AXA ad integrazione del limite previsto alla lettera B. dell'Art. 1.3 - "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento", rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64) e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di una somma di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

Sempre nel limite della somma assicurata indicata sopra ma con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", AXA rimborsa, inoltre, le spese sostenute:

a) per trattare e trasportare a idonea discarica i **residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

AUMENTO LIMITI INCENDIO OGGETTI PREGIATI (OP01)

(Operante se richiamata alla riga: "A7 - Clausole Opzionali Incendio" della scheda di polizza)

Per la partita A2 - "Contenuto a Valore Intero" (o "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"), i limiti di indennizzo previsti dall'Art. 1.18 - "Criteri e limiti di indennizzo" della Sezione A - Incendio, si intendono così modificati in aumento:

- il limite **per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte** (o pezzo di singola collezione) si intende elevato da 11.000,^{00} euro a 22.000,^{00} euro;
- i limiti **per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti** del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto si intendono elevati al 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.

Restano invariati gli altri limiti e le altre disposizioni previste dal suddetto Art. 1.18 - "Criteri e limiti di indennizzo".

ALLAGAMENTO (ALL10)

(Operante se richiamata alla riga: "A7 - Clausole Opzionali Incendio" della scheda di polizza)

Il limite massimo di indennizzo previsto dalla garanzia base Allagamento (Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera q) – 1 , si intende elevato da 5.000,^{00} euro a 10.000,^{00} euro per sinistro e anno assicurativo, ed il sottolimite massimo di garanzia base per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati si intende elevato da 2.000,^{00} euro a 3.000,^{00} euro.

Rimane fermo il limite previsto nella " Tabella Limiti Sezione A – Incendio " per bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico

Eventi Catastrofali: TERREMOTO (A8)

A parziale deroga dell'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera d), AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato a Valore Intero"; A2 - "Contenuto a Valore Intero" o A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"; A3 - "Costo di ricostruzione Enti particolari") causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme, con Franchigia o con Scoperto:

Terremoto - Formula con Franchigia

La garanzia Terremoto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Terremoto - Formula con Scoperto

La garanzia Terremoto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: A1 - "Fabbricato a Valore Intero"; A2 - "Contenuto a Valore Intero" o A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"; A3 - "Costo di ricostruzione Enti Particolari" causati da "Terremoto" nonché dei danni indiretti conseguenti a "Terremoto (A8)" previsti dalla garanzia B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni" ovvero B3 - "Perdita Pigioni", se prestate in Polizza.

AXA e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9)

A parziale deroga dell'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera d), AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato a Valore Intero"; A2 - "Contenuto a Valore Intero" o A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"; A3 - "Costo di ricostruzione Enti particolari") causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto.

Inondazione Alluvione - Formula con Franchigia

La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Inondazione Alluvione - Formula con Scoperto

La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: A1 - “Fabbricato a Valore Intero”; A2 - “Contenuto a Valore Intero” o A2 - “Contenuto a Primo Rischio Assoluto”; A3 - “Costo di ricostruzione Enti Particolari” causati da “Inondazione - Alluvione”, nonché dei danni indiretti conseguenti a “Inondazione Alluvione (A9)” previsti dalla garanzia B1 - “Maggiori Spese”; B2 - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%” o B2 - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni” ovvero B3 - “Perdita Pigioni”, se prestate in Polizza.

AXA e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Che cosa non è assicurato

Art. 1.12| Cose escluse dall'Assicurazione

Si precisa che sono esclusi dalle cose assicurate (beni che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Contenuto):

1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi;
2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere;
3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza dell'ufficio o studio professionale assicurato, salvo diversamente indicato in polizza;
5) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli uffici;
6) aeromobili di qualsiasi tipo, ciclomotori, natanti o veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
7) pellicole cinematografiche.

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalle somme assicurate sono esclusi:

a) apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing";
b) pannelli solari e/o impianti fotovoltaici se assicurati con polizza separata nonché eventuali impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata.

Art.1.13|Esclusioni Incendio

Esclusioni Generali Incendio

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, salvo quanto previsto dalle garanzie Eventi Catastrofali "Terremoto" e "Inondazione, Alluvione", se operanti;
e) di smarrimento, Furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
h) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi.
i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A3 - "Fenomeni elettrici", se operante;
l) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi facenti parte del Contenuto, salvo quanto previsto dalle garanzie della Sezione D - Elettronica, se operanti;
m) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 1.4 - "Atti di terrorismo";
n) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei

sistemi di scarico, salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia base Allagamento (Art. 1.2 – "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera o) e salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Inondazione, Alluvione", se operanti;

Inoltre l'Assicurazione non è operante per:

1) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.5 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione" e dall'Art. 1.6 - "Onorari di riprogettazione del fabbricato";
2) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
3) perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia B3 - "Perdita pigioni" della Sezione B - Danni indiretti, se operante.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Generali Incendio", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

1. Esclusioni Garanzia atti vandalici e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri (lettera h) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia atti vandalici e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri non sono indennizzabili i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alla Garanzia Opzionale A3 - "Fenomeni elettrici causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d'ufficio, apparecchi e circuiti compresi se operante e quanto previsto dalla Sezione D - Elettronica;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

L'Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

2. Esclusioni Garanzia eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine (lettera i) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:
   - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   - mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
   - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- sovraccarico neve, gelo salvo quanto previsto alla lettera j) e alla lettera k) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base";

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:
- insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- tettoie e tende esterne;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

3. Esclusioni Garanzia sovraccarico neve (lettera j) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia sovraccarico neve non sono indennizzabili i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro Contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- a pannelli solari e/o fotovoltaici, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, fermo restando quanto espressamente previsto dalla garanzia "accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici", lettera n) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base").

4. Esclusioni Garanzia gelo (lettera k) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

5. Esclusioni Garanzia acqua condotta (lettera l) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia acqua condotta non sono indennizzabili i danni:
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo, salvo quanto previsto alla lettera k) garanzia gelo dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base";
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto alla lettera m) dell'Art. 1.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base";
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture.

6. Esclusioni Garanzia occlusione condutture (lettera m) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia occlusione di condutture non sono indennizzabili i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana , salvo quanto previsto dalla Garanzia Incendio All 10", occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine, se operante.

7. Esclusioni Garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici (lettera n) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia "Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici" non sono indennizzabili i danni causati alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

8. Esclusioni Garanzia Allagamento (lettera q -1) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia "Allagamento" non sono indennizzabili i danni:

1) a enti particolari, archivi, campionari posti ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo nonché eventuali merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;
2) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto;
3) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;
4) causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina o lacustre, maremoti);
5) conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
7) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
8) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati;
9) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali (eventi assicurabili con la garanzia Inondazione, Alluvione).

8.bis Esclusioni garanzia bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine - (lettera q -2) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base")

Relativamente alla garanzia **bagnamento o allagamento conseguente a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine** (lettera q -2) dell'Art. 1.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base") sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati;
- dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;

9. Esclusioni Garanzia Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione - Onorari di riprogettazione del fabbricato (Artt. 1.8 e 1.9)

Relativamente a queste coperture si precisa che le garanzie sono valide unicamente se assicurata la partita A1 - “Fabbricato a Valore Intero” o “Fabbricato a Primo Rischio Assoluto”, pertanto queste garanzie non sono operanti se è assicurata la partita “Rischio Locativo”.

10. Esclusioni Garanzia Atti di terrorismo (Art. 1.4 - “Atti di terrorismo”)

Relativamente alla garanzia “Atti di terrorismo” l’Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

11.Garanzia fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) (punto m) dell’Art. 1.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base”)

La garanzia fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

12. Garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos (punto n) dell’Art. 1.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base”)

La garanzia dispersione del liquido posto in serbatoi e silos non indennizza i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art.1.14|Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.13 - “Esclusioni Incendio”, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche:

Esclusioni Garanzia A3 - FENOMENI ELETTRICI a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d’ufficio, apparecchi e circuiti compresi

Relativamente alla garanzia fenomeni elettrici causati a macchine e impianti elettrici, relativi componenti elettronici , Apparecchi elettronici d’ufficio, apparecchi e circuiti compresi non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Esclusioni Garanzia Opzionale A4 - RICORSO TERZI

L'assicurazione Ricorso Terzi non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Esclusioni Garanzia Opzionale A5 - COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI

Per la garanzia Costo di ricostruzione Enti Particolari l’indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Esclusioni Garanzia Opzionale A6 - LASTRE

Relativamente alla garanzia “Lastre” non sono indennizzabili:

1) le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
2) i danni avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
3) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
4) le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
5) le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;
6) le lastre aventi valore artistico;
7) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'Assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Esclusioni Eventi Catastrofali Garanzia Opzionale: TERREMOTO (A8)

Relativamente alla garanzia “TERREMOTO (A8)” non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Esclusione Eventi Catastrofali Garanzia Opzionale: INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9)

Relativamente alla garanzia “INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9)” non sono indennizzabili i danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sui beni assicurati;

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

d) a enti particolari, archivi, campionari posti ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo nonché eventuali merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che tali fattispecie per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet o su scaffalature/ripiani;

e) a beni mobili all’aperto;

f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;

g) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall’Art. 1.4 - “Atti di terrorismo”;

h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.15| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati (Integrazione della definizione di Fabbricato - Tolleranze del fabbricato che non costituiscono aggravamento)

Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), videocitofonici,telefonici , idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, pannelli solari e/o impianti fotovoltaici ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze: centrale termica, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

a) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;

b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;

c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Qualora in caso di sinistro venga riscontrato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati hanno caratteristiche costruttive inferiori a quelle previste dalla definizione di Fabbricato e dal presente articolo, tale circostanza non comporta motivo di decadenza totale del diritto all'indennizzo.

Pertanto qualora in base alle risultanze acquisite al momento del sinistro si riscontri che la polizza sia stata sottoscritta in buona fede dal Contrante/Assicurato e che il fabbricato oggetto della copertura era in buone condizioni di statica e manutenzione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza per un fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che non siano sorte altre contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro ed alla condizione che il Contraente si impegni ad aggiornare o riformare la polizza con nuova copertura conforme alle caratteristiche riscontrate al momento del sinistro.

Art.1.16| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.1.17| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei condòmini, proprietari o affittuari e clienti sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-

locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

- Gli Enti fieristici sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile ;

Relativamente alla garanzia Rottura Lastre, AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate, collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.1.18 Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato:

a) **per il Fabbricato** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.

b) **per il Contenuto:**

<u>se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",</u>

- il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;
- il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto e fiscali;

<u>se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",</u>

- il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.

c) **per il Contenuto**, limitatamente a **quadri, tappeti ed arazzi, statue od oggetti d'arte:** il valore al momento del sinistro, per i beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e uso, in ogni caso con il limite di 11.000,^{00} euro per singolo oggetto o pezzo di collezione (fermo quanto diversamente previsto dalla Garanzia Opzionale OP01 - "Aumento limiti Incendio Oggetti Pregiati", se operante). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

d) **per gli Enti Particolari** (se prevista la garanzia opzionale **A4 - "Costo di ricostruzione Enti Particolari"**): il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti.

Sulle modalità di determinazione del danno si veda anche quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".
Le somme assicurate per le Partite **A1 - "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto"** e/o **A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto"** sono prestate a primo rischio assoluto per Sinistro e per annualità assicurativa, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale"; pertanto per tali partite non si applica quanto previsto dal successivo Art.1.19 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza".
Per la partita **A2 - "Contenuto",** la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (fermo quanto diversamente previsto dalla Garanzia Opzionale OP01 - "Aumento limiti Incendio Oggetti Pregiati", se operante):

- 11.000,^{00} euro **per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte** (o pezzo di singola collezione);
- 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 5.200,^{00} euro **per valori**;
- 5% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto **per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti**.

Per i limiti previsti in polizza dalle singole garanzie si rinvia a quanto previsto dalla seguente Tabella riassuntiva di limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie della Sezione A - Incendio.

Art.1.19| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

(Non operante per le Partite A1 - "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto" e/o A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto")

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite ("Fabbricato a Valore Intero" e/o "Contenuto a Valore Intero") la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella Limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Beni	**Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto**	
Oggetti pregiati	11.000,^{00} euro per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro	
Effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti	5% della somma assicurata, con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Atti vandalici e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	-- Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita FATTO SALVO SE SCELTO PRA -	Scoperto 10% col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	2.000,^{00} euro per sinistro	-
Campionari merci temporaneamente riposti presso l'abitazione del titolare	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In base all'evento
Campionari merci presso fiere e mostre	2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In base all'evento
Eventi atmosferici	--- Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita FATTO SALVO SE SCELTO PRA	Scoperto 10% col minimo di 250 ,00 euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, manufatti di materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	250,^{00} euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	150,^{00} euro per sinistro
Gelo	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro
Acqua condotta	3.000,^{00} euro per sinistro / anno assicurativo per tubi interrati	150,^{00} euro per sinistro
Fuoriuscita acqua /sprinkler	15.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	500,^{00} euro per sinistro
Dispersione liquidi serbatoi, vasche ,silos	10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% con minimo 500,^{00} euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo Con sottolimite di 2.500 euro per sinistro per tubi interrati	150,^{00} euro per sinistro
Occlusione di condutture	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella Limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	500,^{00} euro per sinistro
q-1) Allagamento q-2) Occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico	Limite massimo di indennizzo di 5.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, con il sottolimite massimo per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati di 2.000,^{00} euro. Per il punto q-2 il sottolimite si intende fissato a 2.500,^{00} euro	Scoperto 10% col minimo di 500,^{00} euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero - Spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000,^{00} euro fermo il limite massimo di indennizzo.	-
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	10% dell'indennizzo pagabile, fermo il limite massimo di indennizzo	
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo.	
Atti di terrorismo	Limite dell'80% della somma assicurata per singola partita comunque con il massimo di 5.000.000,^{00} per sinistro.	Scoperto 10% col minimo di 2.500,^{00} euro per sinistro
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
FENOMENI ELETTRICI (A3)	Somma assicurata A3 -	Scoperto 10% col minino di 250,^{00} euro per sinistro
RICORSO TERZI (A4)	Somma assicurata A4 - "Ricorso Terzi". 20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività.	100,^{00} euro per sinistro per danni da acqua condotta
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A5)	Somma assicurata A5 - "Costo di ricostruzione enti particolari" per sinistro/anno assicurativo, spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.	-
LASTRE - Rottura Lastre e insegne (A6)	Limite di indennizzo per singola lastra/insegna/lucernario 3.000,^{00} euro	50,^{00} euro per sinistro
FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (LEA01)	Limite del valore già ammortizzato alla data del Sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati) escluso in ogni caso il valore residuo del bene	In base all'evento
DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO (Clausola G46)	Fino a concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, comunque col massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall'Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".	Scoperto 10% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella Limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Garanzie Opzionali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30)	Limite di indennizzo di 30.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo in aumento al limite di garanzia base.	-
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30) – Residui Radioattivi	5.000,^{00} euro, per sinistro e per anno	
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (SD30) - Spese di Bonifica	5.000,^{00} euro per sinistro e per anno	
AUMENTO LIMITI INCENDIO OGGETTI PREGIATI (Clausola OP01)	Per la partita A2 - Contenuto: • il limite di garanzia base per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte si intende elevato a 22.000,^{00} euro; i limiti di garanzia base per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti si intendono elevati al 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.	-
ALLAGAMENTO (Clausola ALL10)	Limite massimo di indennizzo di garanzia base si intende elevato a 10.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo ed il sottolimite massimo di garanzia base per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati si intende elevato da 2.000,^{00} euro a 3.000,^{00} euro.	Scoperto 10% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro
Garanzie Opzionali Eventi Catastrofali	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
TERREMOTO (A8) Forma con Franchigia	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza. *	Franchigia espressa in percentuale sulle somme assicurate "Fabbricato (A1)" + "Contenuto (A2)" con eventuale minimo, come indicato nella scheda di Polizza.
INONDAZIONE, ALLUVIONE (A9) Forma con Franchigia		
Garanzie Opzionali Eventi Catastrofali	**Limite di indennizzo**	**Scoperto**
TERREMOTO (A8) Forma con Scoperto	Limite massimo di indennizzo in percentuale sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*	Scoperto 10% (o altra diversa percentuale indicata nella scheda di polizza) con minimo per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza.
INONDAZIONE, ALLUVIONE Forma con Scoperto		
** Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nelle stesse clausole TERREMOTO (A8) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (A9).*		

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

Norme che regolano la Sezione B - Danni indiretti

Art.2.0| Premessa

La denuncia di Sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di Sinistro", si intende valida anche per le garanzie della presente Sezione B - "Danni indiretti".

Se prevista in Polizza sia la garanzia B1 - "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività" sia la garanzia B2 - "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" l'Assicurato ha la facoltà di cumulare entrambi gli indennizzi secondo quanto previsto dalle singole garanzie.

Le garanzie "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" e "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI a scaglioni sono alternative tra loro".

Contro quali danni posso assicurarmi

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata in Polizza la partita e corrisposto il relativo Premio)

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1) (Primo Rischio Assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", punto 3), della Sezione A - "Incendio", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (comprese le eventuali estensioni previste dalle garanzie: A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione-Alluvione", se previste in Polizza), che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica Partita a primo rischio assoluto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'Indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A8 - "Terremoto" e A9 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di Indennizzo).

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)

A parziale deroga dell'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", punto 3), della Sezione A - "Incendio", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (comprese le eventuali estensioni previste dalle garanzie: A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione-Alluvione", se previste in Polizza), liquida un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

Pertanto in caso di Sinistro l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di un'indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna Partita: A1 - "Fabbricato", A2 - "Contenuto", A3 - "Costo di ricostruzione Enti Particolari", se previste in Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Danni indiretti".

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A8 - "Terremoto" e A9 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia A8 - "Terremoto" o A9 - "Inondazione-Alluvione" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" non sarà operante.

Per le garanzie catastrofali A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione-Alluvione" il limite per Sinistro/anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)

A parziale deroga dell'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", punto 3), della Sezione A - "Incendio", AXA in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (comprese le eventuali estensioni previste dalla garanzie: A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione-Alluvione", se prevista in Polizza), liquida un'indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni, a titolo di Risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

L'Indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

Indennizzo accertato per danni diretti e materiali	Indennità aggiuntiva
Inferiore o pari a 5.000,^{00} euro	**+ 15%**
superiore a 5.000,^{00} ma inferiore o pari a 50.000,^{00} euro	**+ 20%**
superiore a 50.000,^{00} ma inferiore o pari a 100.000,^{00} euro	**+ 25%**
superiore a 100.000,^{00} euro	**+ 30%**

Pertanto in caso di Sinistro l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti sopra previsti e viene calcolato per ciascuna delle seguenti partite: A1 - "Fabbricato", A2 - "Contenuto", A3 - "Costo di ricostruzione Enti Particolari", se previste in Polizza. La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Danni indiretti".

Se l'Indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia A8 - "Terremoto" o alla garanzia A9 - "Inondazione-Alluvione", qualora previste in Polizza, l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti (indipendentemente dall'entità del Sinistro accertato per danni materiali e diretti) sarà aumentato per ciascuna delle suddette partite di una percentuale del 15%. Per le garanzie catastrofali A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione-Alluvione" il limite per Sinistro/anno assicurativo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A8 - "Terremoto" e A9 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia A8 - "Terremoto" o A9 - "Inondazione-Alluvione" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scaglioni" non sarà operante.

PERDITA PIGIONI (B3)

A parziale deroga dell'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", punto 3), della Sezione A - "Incendio", in caso di Sinistro danni materiali e diretti indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (comprese le eventuali estensioni previste dalle garanzie: A8 - "Terremoto", A9 - "Inondazione- Alluvione", se previste in Polizza), AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se il Sinistro per i danni materiali e diretti a termini della Sezione A - "Incendio" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia) e per questo solo motivo il Sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni della Sezione B - "Danni indiretti" sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata alla Partita B3 - “Perdita pigioni” risulterà inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 8.7 - “Assicurazione parziale”.

Tuttavia non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la Partita B3 - “Perdita pigioni” maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del Sinistro.

Per le garanzie catastrofali A8 - “Terremoto”, A9 - “Inondazione-Alluvione” il limite per Sinistro/anno assicurativo indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni.

Che cosa non è assicurato

Art. 2.1| Esclusioni Danni Indiretti

Per la Sezione B - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - “Esclusione Malattie trasmissibili” delle Norme comuni che regolano l’Assicurazione).

Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 - “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l’Assicurazione).

Premesso quanto sopra, per le garanzie contenute nella Sezione B - Danni indiretti, qualora richiamate, valgono le esclusioni che seguono.

1. Esclusioni garanzia B1 - MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell’attività

AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da:

1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
3) Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
5) cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro;
6) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell’Art. 1.7 - “Atti di terrorismo”).

2. Esclusioni garanzia B2 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% o B2 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI

La garanzia “INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%” e la garanzia “INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI”, non operano per:

1) le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi);
2) i “Fenomeni Elettrici” (anche se indennizzabile a termini della partita A3);
3) le “Spese di demolizione e sgombero”;
4) la “Rottura di Lastre o insegne” (anche se indennizzabile a termini della partita A6);
5) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell’Art. 1.4 - “Atti di terrorismo”).

3. Esclusioni garanzia B3 - PERDITA PIGIONI

La garanzia “PERDITA PIGIONI”, non opera per:

1) i “Fenomeni Elettrici” (anche se indennizzabile a termini della partita A3);
2) le “Spese di demolizione e sgombero”;
3) la “Rottura di Lastre o insegne” (anche se indennizzabile a termini della partita A6);
4) Atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell’Art. 1.4 - “Atti di terrorismo”).

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Danni Indiretti

Tabella limiti Sezione B - Danni Indiretti

Sezione B - DANNI INDIRETTI	
Garanzia Prestazione	**Limite di indennizzo**
MAGGIORI SPESE (B1)	Sino al Massimale/Somma assicurata B1 - Maggiori spese per sinistro/anno assicurativo.* Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.*
INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,^{00} euro;
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,^{00} fino a 50.000,^{00} euro;
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,^{00} fino a 100.000,^{00} euro;
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,^{00} euro;
	in ogni caso col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.
	15% se l'indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia A8 - "Terremoto" o alla garanzia A9 - "Inondazione-Alluvione", in ogni caso col massimo di 500.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.*
PERDITA PIGIONI (B3)	In ogni caso col limite massimo di un anno assicurativo* e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza (Affitto annuo - Valore intero).
** Il limite per sinistro e anno assicurativo espresso in valore assoluto previsto dalle garanzie A8 - "Terremoto" o A9 - "Inondazione-Alluvione" è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti, come indicato nelle clausole stesse.*	

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Art. 3.0| Cosa posso assicurare con la Sezione C - Furto e Rapina

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (partita C1 - "Contenuto Furto") nell'ubicazione indicata in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Furto e Rapina; la copertura può essere integrata da altre Garanzie Opzionali: "Valori nei mezzi di custodia", "Portavalori", "Guasti cagionati dai ladri in aumento", "Costo di ricostruzione enti particolari" e "Aumento limiti Furto Oggetti pregiati".

L'Assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo (si veda in particolare la "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina").

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio.

Art. 3.1| Trasloco delle cose assicurate – Campionario merci temporaneamente presso abitazione del titolare – Campionario merci presso fiere e mostre

A) Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'Assicurazione Furto vale per la partita C1 - "Contenuto" su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

Per la nuova ubicazione la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla partita C1 - "Contenuto", e comunque con il limite massimo di indennizzo per sinistro indicato nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

B) Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente al **Campionario merci temporaneamente presso l'abitazione del titolare** . L'Assicurazione operante per le garanzie Furto e Rapina, è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 3.6 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 3.7 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".**La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".**

C) Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente al **Campionario merci , presso fiere e mostre** a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano o in paesi dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

La presente garanzia operante per le garanzie Furto e Rapina, prescinde dalle caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura.**La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina"**.In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di Indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 3.2| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati rientranti nella partita C1 - "Contenuto Furto" (compresi i valori e beni particolari con i limiti indicati al seguente Art. 3.10 - "Criteri e limiti di indennizzo"), anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza, direttamente causati da:

a) **Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   1) violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, scasso;
      - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **Furto** commesso:
   4) **attraverso le luci di serramenti,** ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
   5) **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
   6) con **rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura** al pubblico e presenza di Addetti nell'ufficio/studio professionale;

c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

d) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il Furto o nel tentare di commettere il Furto, la rapina o l'estorsione**;

e) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di Furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **Furto di fissi e infissi** stessi.

   La garanzia **guasti provocati dai ladri** è inoltre operante per guasti:
   - **ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area esterna dell'ufficio o studio professionale;
   - **agli infissi esterni**, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso.

   Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro indicato in "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", senza applicazione di eventuale Franchigia o Scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo". Resta in ogni caso escluso dalla presente copertura guasti provocati dai ladri il furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili.

AXA indennizza altresì:

f) gli **atti vandalici,** per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del Furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Questa garanzia è prestata fino al 10% della somma assicurata alla partita C1 - "Contenuto Furto", senza applicazione di eventuale Franchigia o Scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo".

g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.3 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per sinistro indicato in "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.8 - "Limite massimo dell'indennizzo". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente/Assicurato della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

AXA inoltre rimborsa le spese sostenute e documentate:

1. **per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi Addetti, in caso di Furto, Rapina o Scippo indennizzabili a termini di Polizza;
2. **per la sostituzione delle serrature** di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità;
3. le **spese per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia opera anche per eventuali **spese documentate per temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o Scasso.

La garanzia è prestata per tutte le spese sostenute per le tre fattispecie di spese sopra indicate: 1, 2, 3, con il limite complessivo indicato nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute

Art.3.3| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga del successivo Art. 3.5 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il Furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 3.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base Furto e Rapina ", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (C2)

AXA, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza la perdita di valori custoditi in cassaforte e armadio di sicurezza nei locali costituenti l'ufficio - studio professionale.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore del Furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 3.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base Furto e Rapina", lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga dell'Art. 8.9 - "Recupero beni rubati", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà ad AXA.

PORTAVALORI (C3)

AXA, alle condizioni tutte della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita C3 - "Portavalori", i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o Addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

a) il Furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) lo scippo;
d) la rapina.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

In caso di sottrazione dei valori, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (C4)

La somma indicata in Polizza alla Partita C4 - "Guasti cagionati dai ladri in aumento" si intende stipulata in aumento al limite di 2.500,^{00} euro per Sinistro previsto per i guasti cagionati dai ladri e Furto fissi e infissi, alla lettera e) dell'Art. 3.2 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base Furto e Rapina".

COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C5)

AXA indennizza, nei limiti della somma assicurata alla partita C5 - "Costo di ricostruzione enti particolari", il costo del materiale, compresi i bolli, i diritti, le spese di trasporto e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di eventi per i quali è operante l'Assicurazione della presente sezione.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (C6)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "C6 - Clausole Opzionali Furto" della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

AUMENTO LIMITI FURTO OGGETTI PREGIATI (OP02)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole Opzionali Furto" della scheda di polizza)

Per la partita C1 - "Contenuto Furto"), i limiti di indennizzo previsti dal successivo Art. 3.10 - "Criteri e limiti di indennizzo" della Sezione C - Furto e Rapina, si intendono così modificati in aumento:

- il limite del 50% della somma assicurata per sinistro si intende elevato al 75% ed il limite **per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte** (o pezzo di singola collezione), si intende elevato da 11.000,^{00} euro a 22.000,^{00} euro;
- i limiti **per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti** del 5% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 500,^{00} euro per singolo oggetto si intendono elevati al 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.

Restano invariati gli altri limiti e le altre disposizioni previste dal suddetto Art. 3.10 - "Criteri e limiti di indennizzo".

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO GENERICO (488 C)

(Operante se richiamata alla riga: "C6 - Clausole opzionali Furto" della scheda di Polizza)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'area aziendale sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali. AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di Sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del Sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

1) manomissione da parte degli autori del reato;
2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di Polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,^{00} euro per Sinistro.

Si applica comunque la suddetta Franchigia forfettaria di 1.000,^{00} euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

Che cosa non è assicurato

Art. 3.4| Cose escluse dall'Assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Si precisa che non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei locali nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).

Sono sempre esclusi dalle cose assicurate:

a) **gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi;**

b) **natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;**

Inoltre non si considerano rientranti nella partita C1 - "Contenuto Furto" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

c) carburanti od altri **combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati** (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);

d) **impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato,** anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli Artt. 3.8 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e 3.9 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività").

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata C1 - "Contenuto" sono esclusi **attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing"**, se assicurati con polizza separata elettronica o con polizza leasing.

Art. 3.5| Esclusioni Furto

Esclusioni generali Furto

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
   2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dall'Art. 3.3 - "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";
   3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
   4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
   Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;

g) subiti dai beni all'aperto o subiti dai beni posti nelle eventuali vetrinette esterne, da cose e valori posti in eventuali distributori automatici esterni e subiti dai distributori automatici stessi;

h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;

i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Esclusioni Garanzia Opzionale Portavalori (C3)

Per la garanzia Portavalori non sono indennizzabili i danni:

a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6.00 e le ore 22.00;

b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni;

c) al portavalori assicurato contro i rischi Furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3.6| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati (Integrazione della definizione di Fabbricato)

Ai fini dell'efficacia dell'Assicurazione Furto, la garanzia all'interno del Fabbricato nell'Ubicazione indicata in Polizza (se assicurate più ubicazioni nelle rispettive ubicazioni indicate nella scheda di Polizza) è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, Vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il Tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o Vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il Fabbricato o il Tetto del Fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive sopra indicate si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 3.7 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

L'Assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'Ubicazione indicata in Polizza. Si intendono comunque comprese le Dipendenze al di fuori dell'Ufficio / Studio Professionale sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'Ubicazione indicata in Polizza.

Resta fermo quanto diversamente indicato in Polizza all'Art.3.1. per le garanzie "Campionario merci Contenuto presso l'abitazione del titolare " e "Contenuto presso fiere e mostre".

Art. 3.7| Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente Assicurazione Furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza;
a tale effetto si considerano di:

- **CLASSE A**

  i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

  ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

  a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

  b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con

luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm^2.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza, senza alcuna eccezione a tale titolo;
2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 3.6 - "Integrazione della definizione di Fabbricato (Caratteristiche del fabbricato contenente i beni assicurati)" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma comunque ascrivibili alla seguente CLASSE B, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
3) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati e comunque non ascrivibili alla seguente CLASSE B, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

- **CLASSE B**

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 3.6 - "Integrazione della definizione di Fabbricato (Caratteristiche del fabbricato contenente i beni assicurati)" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

In tutti i casi, qualora sia applicabile anche una Franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta Franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza. Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di Franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.8| Furto pannelli solari o fotovoltaici

A parziale deroga dell'Art. 3.4 - "Cose escluse dall'Assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing", lettera d), l'Assicurazione Furto è estesa al Furto di **pannelli solari o pannelli fotovoltaici** esclusivamente montati ed ancorati al tetto o lastrico solare o terrazzo a copertura dell'edificio.

Questa estensione di garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina". Se al momento del sinistro i pannelli solari o fotovoltaici sono coperti per il rischio Furto da specifica polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Art. 3.9| Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività

A parziale deroga dell'Art. 3.4 - "Cose escluse dall'Assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing", lettera d), l'Assicurazione Furto è estesa al Furto di **motori esterni e/o di unità di raffreddamento** esclusivamente montati ed ancorati al suolo o al fabbricato **facenti parte di impianti termici o di condizionamento** al servizio dell'ufficio o studio professionale assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina".

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro se il Furto è avvenuto senza scasso o senza segni evidenti di manomissione delle parti ancorate al suolo o del fabbricato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art.3.10|Criteri e limiti di indennizzo

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

È indennizzato per il Contenuto:

se inserito SI in polizza all'opzione **"Valore a nuovo Contenuto",**

- il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso.
  Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;
- il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali;

se inserito NO in polizza all'opzione **"Valore a nuovo Contenuto",**

- il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.

Sulle modalità di determinazione del danno si veda anche quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Relativamente alla partita C1 - "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (fermo quanto diversamente previsto dalla Garanzia Opzionale OP02 - "Aumento limiti Furto Oggetti Pregiati", se operante):

a) 50% della somma assicurata per sinistro, comunque con il massimo di 11.000,^{00} euro per singolo oggetto relativamente a **quadri, tappeti, arazzi, statue ed oggetti d'arte** (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

b) 10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,^{00} euro per sinistro, per **valori**, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;

c) 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500,^{00} euro per singolo oggetto relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti.**

Per i limiti previsti in polizza dalle singole garanzie si rinvia a quanto previsto dalla seguente Tabella riassuntiva di limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie della Sezione C - Furto e Rapina.

Tabella Limiti Sezione C - Furto e Rapina

Sezione C - FURTO e RAPINA			
Beni		**Limite di indennizzo per la partita C1 - Contenuto Furto**	
Valore a nuovo per attrezzatura e apparecchi elettronici		Limite del doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.	
Oggetti pregiati		50% della somma assicurata per sinistro con il massimo di 11.000,^{00} euro per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte.	
Valori		10% della somma assicurata con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro.	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi Addetti		5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,^{00} euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500 euro per singolo oggetto.	
Garanzia Base		**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile**
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi (compresi eventuali danni all'impianto di sorveglianza e/o di allarme - danni agli infissi esterni)		3.000,^{00} euro per sinistro, fermo il limite massimo di indennizzo	senza applicazione di eventuale Franchigia o scoperto
Atti vandalici		10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese ed onorari dei periti		3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 2.000,^{00} euro, fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese sostenute	per la duplicazione di documenti personali sottratti	Limite complessivo di 1.500,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	-
	sostituzione delle serrature di ingresso o chiavi antifurto		
	per migliorare i mezzi di chiusura o spese per temporanea vigilanza		
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	-
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo	-
Trasloco delle cose assicurate		50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro	-

Campionario merci temporaneamente presso abitazione del titolare	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Se Mezzi di chiusura non conformi o se caratteristiche del Fabbricato non conformi (Art. 3.11) AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Campionario merci presso fiere e mostre	10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto col massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (C2)	Somma assicurata C2 - "Valori nei mezzi di custodia"	80% in caso di rapina o estorsione. Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
PORTAVALORI (C3)	Somma assicurata C3 - "Portavalori"	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (C4)	Somma assicurata C4 - "Costo di ricostruzione enti particolari"	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro
AUMENTO LIMITI FURTO OGGETTI PREGIATI (Clausola OP02)	Per la partita C1 - "Contenuto Furto": • il limite del 50% della somma assicurata per sinistro si intende elevato al 75% ed il limite per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte (o pezzo di singola collezione), si intende elevato da 11.000,^{00} euro a 22.000,^{00} euro • i limiti di garanzia base per effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti si intendono elevati al 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 6.400,^{00} euro per sinistro e con il massimo di 800,^{00} euro per singolo oggetto.	-

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Elettronica

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Art. 4.0| Cosa posso assicurare con la Sezione D - Elettronica - Uso dei beni assicurati

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partita D1 - "APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO" (compresi gli eventuali sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme) e/o partita D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o partita D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI") a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Elettronica.

È possibile prevedere anche la Garanzia Opzionale: "SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)" e la Garanzia Opzionale "APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)".

L'Assicurazione è prestata per le somme indicate sulla scheda di polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo (si veda in particolare la Tabella Limiti Sezione D - Elettronica).

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio.

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 4.1| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base Elettronica

AXA indennizza i danni materiali e diretti di **rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio**, assicurati alla partita D1 - "APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO" e/o alla partita D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o alla partita D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI", collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:

a) **imperizia, negligenza, errata manipolazione**;

b) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione**;

c) **rovesciamento di liquidi** in genere;

d) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria**;

e) **gelo, valanghe, ghiaccio**;

Limitatamente alle partite D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI" , sono, inoltre, compresi i danni causati da:

f) **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** anche se conseguenti a fulmini.

Relativamente alla partita D1 APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO la garanzia Fenomeni Elettrici è prestata nell'ambito della sezione Incendio – Garanzia A3 qualora la stessa sia stata acquistata

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica" e con un limite di indennizzo per i **conduttori esterni**, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica", fermo quanto disposto dall'Art.8.8 - "Limite massimo di indennizzo".

AXA rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

g) le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico facente parte della partita D1 - "APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO", atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato, sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica", fermo quanto disposto dall'Art.8.8 - "Limite massimo di indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Elettronica

Come ampliare la copertura assicurativa

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)

AXA, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso a primo rischio assoluto:

a) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici/ottici o altri **supporti di dati**, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché i **costi per la ricostruzione dei dati** contenuti nei supporti stessi;

b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei **programmi in licenza d'uso** distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

La ricostruzione dei dati, potrà avvenire esclusivamente se questi sono presenti nella copia di back-up che l'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società. Rimangono ferme le esclusioni presenti all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

In relazione alla perdita dei Dati, se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto con il minimo indicato in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica".

APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)

AXA indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata D3 - "APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE" indicata in Polizza, per sinistro e per anno assicurativo e con i limiti indicati in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica", i danni materiali e diretti subiti da Apparecchi ad Impiego Mobile (come specificati nella definizione di polizza) facenti parte di una delle seguenti partite assicurate: D4 - "APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI" e/o D5 - "APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI" utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata, durante l'impiego in luoghi diversi dall'ufficio/studio assicurato:

a) di **Fenomeno Elettrico** avvenuto durante l'impiego in luoghi diversi dall'ufficio/studio assicurato per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Se in caso di Sinistro risulta che i danni si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza alcun danno materiale alle componenti di alimentazione (alimentatori, trasformatori, stabilizzatori, ecc.) la garanzia opera, per ciascun Sinistro, con i limiti indicati in "Tabella Limiti Sezione D - Elettronica";

b) da **Incendio** degli apparecchi ad impiego mobile assicurati, oppure, **Incendio, Esplosione, Scoppio** avvenuti nel luogo dove si svolge l'attività che abbiano coinvolto tali apparecchi ad impiego mobile.
Si precisa che, per il caso di Incendio delle apparecchiature assicurate, sono esclusi i danni causati ai beni di terzi;

c) da **rovesciamento di liquidi** avvenuto nel luogo dove si svolge l'attività che ne comprometta irrimediabilmente la funzionalità;

d) di **Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti tra casa e luoghi di lavoro** (ufficio/studio assicurato o presso clienti dove si svolge l'attività) e viceversa su autovetture o autoveicoli trasporto cose, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia è operante dalle ore 5.00 alle 22.00 ed a condizione che l'autoveicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido e che sia riscontrabile lo scasso delle serrature e/o la rottura dei cristalli dell'autoveicolo stesso oppure che si sia verificato il Furto totale dell'autoveicolo stesso sul quale erano trasportati i beni assicurati;

e) di **Furto**, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione del Prestatore di lavoro (o altro luogo privato in cui il Prestatore di lavoro stesso risiede o si trova per ragioni lavorative, ad esclusione di luoghi pubblici), violandone le difese esterne mediante:

- rottura, Scasso;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Caratteristiche costruttive dei locali in cui è avvenuto il Furto ai fini dell'efficacia dell'Assicurazione:

I locali contenenti gli apparecchi ad impiego mobile assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, Vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), il Tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o Vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Se non presenti le caratteristiche costruttive sopra indicate, si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 3.7 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" (Classe B) della Sezione C - Furto e Rapina.

La presente garanzia opera anche in caso di **Rapina od Estorsione** avvenuta nei suddetti locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

f) di **guasto o rottura** dei suddetti apparecchi ad impiego mobile determinato da collisione con altro veicolo identificato **durante i trasferimenti tra casa e luoghi di lavoro** (ufficio/studio assicurato o presso clienti dove si svolge l'attività) e viceversa con autovetture o autoveicoli trasporto cose propri oppure di terzi entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia è operante sempre che il danno si sia verificato con collisione con uno o più veicoli identificati e ciò sia riscontrabile dal relativo sinistro R.C. Auto e/o dal verbale delle Autorità intervenute (Polizia, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza).

Limitatamente alla fase di trasporto, gli apparecchi a impiego mobile debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

Che cosa non è assicurato

Art. 4.2| Cose escluse dall'Assicurazione

Partita D1 - APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO

Non si intendono assicurati gli apparecchi elettronici d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing", se già coperto da specifica assicurazione separata leasing, elettronica o guasti macchine (o coperto da specifico contratto di manutenzione).

Partite D4 - APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI e D5 - APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi e macchinari in leasing e/o in comodato d'uso, se già coperto da specifica assicurazione separata leasing elettronica o guasti macchine (o coperto da specifico contratto di manutenzione).

Partita D3 - APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Si specifica che sono sempre esclusi dalla garanzia “Apparecchi a impiego mobile”:

- gli smartphone;
- i prototipi e/o gli esemplari unici di apparecchi elettrici ed elettronici o di strumenti professionali;
- qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento professionale installato in modo fisso su veicoli (sia se facente parte della dotazione originale del veicolo sia se installato successivamente);
- qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento professionale che costituiscono merci e/o quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
- qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica e/o strumento elettronico professionale in leasing (o di proprietà di terzi) affidato in comodato d’uso al Contraente/Assicurato (o ai suoi Addetti) che risulti già coperto da specifica assicurazione separata leasing (o coperto da specifico contratto di manutenzione) stipulata dal costruttore o dal proprietario/ente finanziatore.

Art. 4.3| Esclusioni Elettronica

Esclusioni Generali Elettronica

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;

d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - “Incendio”, di Furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - “Furto e Rapina”, salvo i danni di fenomeno elettrico per APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI” (D4) e/o “APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI (D5) e salvo quanto previsto per gli apparecchi ad impiego mobile;

g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;

h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;

i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere;

j) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;

l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti (salvo quanto espressamente previsto per gli apparecchi ad impiego mobile) e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
   - controlli di funzionalità;
   - manutenzione preventiva;

- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'apparecchio o impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;

o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;

p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice, salvo per gli apparecchi ad impiego mobile durante l'impiego in luoghi diversi dall'ufficio/studio assicurato;

q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione.

Relativamente alle "Maggiori spese" di cui al punto g) dell'Art. 4.1, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione).

Fermo quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Generali Elettronica", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche

Esclusioni Garanzia Opzionale APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)

Relativamente alla garanzia "Apparecchi ad Impiego Mobile" non sono indennizzabili:

1) i danni subiti da apparecchi elettronici diversi dagli apparecchi ad impiego mobile assicurati (cioè appartenenti alle partite D 4 - Apparecchi Professionali Sanitari e/o D5 - Apparecchi Professionali Tecnici come da relative definizioni), sono quindi sempre esclusi: notebook, personal computer portatili e tablet (assicurabili con la garanzia SW02 - "Danni ad apparecchi elettronici mobili d'ufficio utilizzati in Smart Working e/o al di fuori dell'ubicazione di polizza
2) i danni diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture dalla garanzia "Apparecchi ad Impiego Mobile", quindi a titolo esemplificativo sono sempre esclusi: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ;
3) i danni di Furto di apparecchi ad impiego mobile quando trasportati su veicoli diversi da autovetture e autoveicoli trasporto cose;
4) i danni di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato;
5) i danni ad apparecchi ad impiego mobile che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
6) i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi;
7) i danni indiretti in genere, i danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile.
8) Inoltre, sono esclusi dalla garanzia Fenomeno elettrico i danni la cui riparazione od eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica (anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato) quali: i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura o aggiornamento tecnologico.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4.4| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato, per gli apparecchi elettronici, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per le quali l'indennizzo, quando previsto, viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Per i limiti previsti in polizza dalle singole garanzie si rinvia a quanto previsto dalla seguente Tabella riassuntiva di limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie della Sezione D - Elettronica.

Sulle modalità di determinazione del danno si veda anche quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Tabella Limiti Sezione D - Elettronica

Sezione D - ELETTRONICA			
Partita - Garanzia		**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Danni ad APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO (D1)		Somma assicurata D1 - "Apparecchi elettronici d'ufficio" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 10%col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato facente parte della partita D1 - "Apparecchi elettronici d'ufficio"		1.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo fermo il limite massimo di indennizzo.	-
SUPPORTI DI DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)		Somma assicurata D2 per sinistro/anno assicurativo. Spese di ricostruzione o duplicazione effettivamente sostenute entro un anno dal sinistro	Scoperto 5% col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
Danni ad APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI (D4)		Somma assicurata D4 - "Apparecchi professionali sanitari" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 20%col minimo di 500,^{00} euro per sinistro
Danni ad APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI (D5)		Somma assicurata D5 - "Apparecchi professionali tecnici" per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo 1.000,^{00} euro per i conduttori esterni.	Scoperto 20%col minimo di 250,^{00} euro per sinistro
APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3)	Fenomeno Elettrico	Somma assicurata D3 - "Apparecchi ad impiego mobile" per sinistro/anno assicurativo	Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Fenomeno Elettrico per danni verificatisi senza concorso di cause esterne		Scoperto del 15% con il minimo di 300,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Incendio, Esplosione, Scoppio		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Rovesciamento di Liquidi		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato
	Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti tra le 5.00 e le 22.00		Scoperto 10% con il minimo di 200,^{00} euro per apparecchio sottratto
	Furto (violandone le difese esterne mediante con rottura o scasso o con introduzione con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o altro luogo privato in cui il Prestatore di lavoro stesso risiede o si trova per ragioni lavorative (esclusi luoghi pubblici) Rapina od Estorsione avvenuta nei suddetti locali		Scoperto 10% con il minimo di 200,^{00} euro per apparecchio sottratto Per il Furto in caso non conformità dei mezzi di chiusura o delle caratteristiche costruttive si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 3.7 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" (Classe B) della Sezione C - Furto e Rapina.
	Guasto o rottura degli apparecchi ad impiego mobile determinato da collisione con altro veicolo identificato		Franchigia di 200,^{00} euro per apparecchio danneggiato

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 5.0| Cosa posso assicurare con la Sezione E - Responsabilità Civile

La Sezione E - Responsabilità Civile prevede la "Garanzia Base R.C.T./R.C.O. (E1-E2)" dell'ufficio studio professionale indicato in scheda di polizza, in alternativa alla suddetta garanzia base è possibile prevedere la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato (E6)" (ad esempio per l'Assicurato solo proprietario dei locali).

In abbinamento alla "Garanzia Base R.C.T./R.C.O. (E1-E2)" sono inoltre disponibili altre Clausole Opzionali R.C.T. nonché le Garanzie Opzionali: "R.C. Malattie Professionali (E4)" e "R.C. Datoriale (E5)" queste ultime prestate in regime "Claims Made").

L'Assicurazione Responsabilità Civile è prestata fino al massimale indicato sulla scheda di polizza per la partita assicurata, fatti salvi i limiti di indennizzo e franchigie previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo (si veda in particolare la Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile).

L'Assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 5.1| R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C.T. (E1)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti dall'oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidategli dall'Assicurato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla **proprietà, conduzione o uso dell'immobile**, posto nell'ubicazione indicata in polizza nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale.

  Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

  Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

L'Assicurazione comprende i danni:

- relativamente alla proprietà del fabbricato posto nell'ubicazione indicata in polizza, da **spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo). Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile"; per i danni derivanti da un'unica causa, la Franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate;
- **da ghiaccio o neve non rimossi** a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'Assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;

- da **erogazione di corsi di formazione e stage** anche tenuti presso terzi;
- da **esistenza di tende** in genere e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'ufficio - studio professionale;
- da **presentazione e dimostrazione dei prodotti**;
- dall'**uso di velocipedi,** ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano da parte degli Addetti per ragioni di servizio;
- dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, **di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché, **gestione di mensa e bar aziendale** anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- dalla **proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia,** nell'ambito del rischio assicurato;
- dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli Addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- dalla **partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni,** compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand, compresi il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande presso lo stand stesso, esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti alimentari stessi;
- dalla **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni,** con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali,** con esclusione della responsabilità civile del tour operator;
- da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio, esclusa la R.C. professionale di questi ultimi.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art. 5.2| R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga del seguente Art. 5.11 - "R.C.T. - Soggetti non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'ufficio - studio professionale, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;
2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio-studio professionale per ragione del loro incarico;
3) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Art. 5.3| R.C.T. - Committenza

L'Assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

a) **Committenza auto -** per danni cagionati a terzi dagli Addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

   La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed è operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia committenza auto è valida anche nel caso di patente scaduta da non più di 6 mesi, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; la garanzia si intende altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

   La garanzia committenza auto è prestata con la Franchigia per sinistro indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate;

b) di **lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile,** posto nell'ubicazione indicata in polizza destinato ad ufficio-studio professionale;

c) di **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati ed impianti pertinenti l'ufficio-studio professionale assicurato nell'ubicazione indicata in polizza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

   In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

   1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
   2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
   3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

   Per ogni sinistro si applicherà lo scoperto con il minimo indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende quello indicato nella suddetta "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

   È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

   Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;

d) di lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

e) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, presso l'ufficio - studio professionale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

Art. 5.4| R.C.T. - Consegna e prelievo documenti e pratiche

L'Assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna a domicilio di documenti e pratiche relative all'attività svolta dall'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende quello indicato nella suddetta "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.5| R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione R.C.T. comprende, a deroga del successivo Art. 5.12 - "Esclusioni R.C.T", lettera h) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile lo scoperto con il minimo indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende quello indicato nella suddetta "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.6| R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi

L'Assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'ufficio - studio professionale assicurato.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce la Franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.7| R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale

L'Assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 5.12 - "Esclusioni R.C.T.", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzatura dell'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile lo scoperto con il minimo indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende quello indicato nella suddetta "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.8| R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti

L'Assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità civile personale degli Addetti dipendenti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:

a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri Addetti nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

È compresa anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli Addetti dell'Assicurato derivante dall'**uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, all'interno dell'area di pertinenza dell'ufficio/studio professionale assicurato, per i danni a cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa.

Questa garanzia opera nei limiti del massimale assicurato, in ogni caso col massimo per sinistro indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile". Per i danni materiali a cose è prevista la Franchigia per sinistro indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.9| R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio

L'Assicurazione R.C.T., a parziale deroga del successivo Art. 5.12 - "Esclusioni R.C.T.", lettera d) punto 2), comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad ufficio - studio professionale e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Questa garanzia opera nei limiti del massimale assicurato, in ogni caso col massimo per sinistro indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.10| R.C.O. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (E2)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi della normativa disciplinante l'azione di regresso spettante all'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (art. 10 e 11 D.P.R. 30/6/1965 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38);
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la Franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

L'Assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere *(c.d. Buona fede INAIL).*

Agli effetti dell'Assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione**, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'Assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

Massimale della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza con un limite per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali pari al 50% del massimale stesso e in ogni caso con il massimo di 3.000.000,^{00} euro per persona.

Come ampliare la copertura assicurativa

CLAUSOLE OPZIONALI R.C.T. (E3)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "F3 - Clausole Opzionali R.C.T." della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

(Operante se richiamata alla riga: "E3 - Clausole Opzionali R.C.T." della scheda di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 5.12 - "Esclusioni R.C.T.", lettera c), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (LAVT)

(Operante se richiamata alla riga: "E3 - Clausole Opzionali R.C.T." della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.15 - "R.C.T./R.C.O. - Estensione territoriale" la copertura prevista dall'Art. 5.4 - "R.C.T. - Consegna e prelievo documenti e pratiche" si intende estesa ed operante per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Sono compresi i rischi derivanti viaggi e trattative d'affari, visite commerciali presso terzi che avvengano nel Mondo intero nonché i rischi derivanti dall'attività di rilevazioni tecniche, ispezioni, misurazioni ed operazioni similari effettuate durante visite commerciali o di lavoro presso terzi, purché accessorie all'attività svolta dall'Assicurato.

Lesioni Gravi o gravissime per i danni subiti da lavoratori autonomi e/o liberi professionisti per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile

È compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da lavoratori autonomi e/o liberi professionisti per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile; la garanzia è operante esclusivamente per morte o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 250.000,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di riprese televisive e/o cinematografiche, fotografiche gli artisti/attori / modelli sono considerati terzi esclusivamente per morte, lesioni gravi e gravissime come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale e sino alla concorrenza di 250.000,^{00} euro per sinistro per sinistro e per anno assicurativo.

In particolare quanto sopra previsto vale per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Sono esclusi i danni derivanti da responsabilità aventi natura professionale.

Che cosa non è assicurato

Art.5.11| R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;

d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.

Art.5.12| Esclusioni R.C.T.

Per l'Assicurazione R.C.T. sono esclusi:

a) i danni conseguenti a:
   1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 5.7 - “R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale”;
   2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
   3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

b) i danni da:
   1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
   2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
   3) impiego di aeromobili;
   4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale E444 - “Cose portate dai clienti”, se operante;

d) i danni:
   1) da furto;
   2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 5.9 - “R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio”;
   3) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi;

e) i danni derivanti:
   1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;
   2) da inadempimenti di natura contrattuale;

f) i danni provocati da persone non Addetti operanti nei locali dell'ufficio - studio professionale che devono rispondere in proprio della loro attività professionale (es. medici liberi professionisti e operatori sanitari che svolgono la professione nei suddetti locali);

g) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

h) i danni derivanti da:
   1) detenzione o impiego di esplosivi;

2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 5.5 - "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività";
4) campi elettromagnetici;
5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto.

Ed inoltre, **relativamente alla proprietà del fabbricato,** sono esclusi i danni:

i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante:

k) per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'Assicurazione;
l) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
m) per la responsabilità civile del tour operator relativamente alla garanzia organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali;
n) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato (quali a titolo esemplificativo: R.C. professionale del Medico, R.C. professionale del Commercialista, R.C. professionale dell'Avvocato o dall'esercizio di altre attività professionali comunque retribuite svolte dall'Assicurato) nonché per la Responsabilità Civile Professionale del personale sanitario e infermieristico (e/o veterinario) operante nell'attività.

Esclusioni R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti Preziosi, i Valori ed i veicoli.

Art.5.13| Esclusioni R.C.O.

L'Assicurazione R.C.O. non è valida:

a) per le malattie professionali;
b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Norme comuni R.C.T./R.C.O.

Art.5.14| R.C.T./R.C.O. - Massimale

L'Assicurazione s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza alla "Garanzia base R.C.T. - R.C.O. (E1 - E2)" che rappresenta l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro.

I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese per la singola partita o garanzia interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.5.15| R.C.T./R.C.O. - Estensione territoriale

L'Assicurazione **R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano in Europa (geografica), salvo quanto diversamente convenuto.

In particolare per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

- **committenza auto** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni** ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**,** è operante per i sinistri che avvengano nei suddetti territori;
- **partecipazione a mostre, fiere e convegni** è operante per i sinistri che avvengano nel Mondo intero;
- **viaggi e trattative d'affari** è operante per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

La **garanzia R.C.O.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Art.5.16| R.C.T./R.C.O. - Tolleranza numero addetti "Garanzia base R.C.T. - R.C.O. (E1 - E2)" - Eventuale riduzione dell'indennizzo

(Clausola non operante per la garanzia E6 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato)

Il premio relativo alla "Garanzia base R.C.T. - R.C.O. (E1 - E2)" della Sezione E - Responsabilità Civile, è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di:

a) 2 unità, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima variazione formalizzata del Contratto) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è inferiore a 15;

b) 4 unità, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima variazione formalizzata del Contratto) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli Addetti assicurati è uguale o superiore a 15;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.

In caso di discordanza superiore, verrà applicata la regola proporzionale prevista dalla Tabella seguente, ed il Contraente si impegna entro 30 giorni ad assicurare il maggior valore per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la deroga all'art. 1898 C.C.

Tabella delle percentuali di indennizzo		
Se il numero complessivo degli Addetti assicurati è inferiore a 15 ed il numero di Addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di Addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
3 Addetti	**4 Addetti**	**5 o più Addetti**
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	**70%**	**40%**

Se il numero complessivo degli Addetti assicurati è pari o superiore a 15 ed il numero di Addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di Addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
5 Addetti	**6 Addetti**	**7 o più Addetti**
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	**70%**	**40%**

Si conviene che ai fini della tolleranza del parametro Addetti, non si considerano rientranti nel numero degli Addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli Addetti dichiarati in polizza (o nell'ultima variazione formalizzata del contratto) ricomprenda i prestatori di lavoro assenti.

Art.5.17|R.C.T. - Rischi con più ubicazioni

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato anche se l'attività dichiarata in Polizza è esercitata in più ubicazioni in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Il numero degli Addetti operanti nell'attività assicurata, corrispondente a quanto indicato nella scheda di Polizza, ed è complessivo per tutte le eventuali ubicazioni, fermo restando che il Contraente/Assicurato ha facoltà di spostare i suoi Addetti tra una o più ubicazioni a sua discrezione senza necessità di alcuna comunicazione ad AXA.

Come ampliare la copertura assicurativa
Garanzia Opzionale R.C. Malattie professionali (E4)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.5.18| Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali

La garanzia R.C. Malattie Professionali è prestata sino a concorrenza del massimale assicurato alla Partita E4 - "R.C. Malattie professionali" della scheda di Polizza.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

Art.5.19| R.C. Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")

A parziale deroga dell'Art. 5.13 - "Esclusioni R.C.O.", lettera a), l'Assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, quale civilmente responsabile per le conseguenze derivanti da malattie professionali, riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, che colpiscano i Prestatori di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione R.C. Malattie Professionali spiega i suoi effetti se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.20| Estensione per Assicurati già clienti AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'Assicurazione, la garanzia Malattie Professionali è estesa alle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Polizza e denunciate ad AXA in vigenza di Polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA comunque alla condizione che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente Polizza.

In tal caso la R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente Polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;

b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Malattie professionali

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230)

A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso dell'Art. 5.19 - "Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")", l'Assicurazione è valida per le Richieste di Risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedente la data di effetto della presente Polizza, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata purché il Contraente/Assicurato documenti di aver avuto in precedenza altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali con altra impresa assicuratrice. In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fornire dimostrazione documentata dell'esistenza della precedente copertura assicurativa per la R.C. Malattie professionali.

Qualora invece l'Assicurato non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente Assicurazione R.C. Malattie professionali, la presente estensione di garanzia si intende prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di Richieste di Risarcimento danni da lui conosciute;
b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza.

Che cosa non è assicurato R.C. Malattie professionali

Art.5.21|Esclusioni R.C. Malattie Professionali

La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:

1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
   a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.

   La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);

8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Contro quali danni posso assicurarmi
Garanzia Opzionale R.C. Datoriale (E5)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Art.5.22| Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale

L'Assicurazione R.C . Datoriale s'intende prestata sino a concorrenza del massimale E5 - "R.C. Datoriale" indicato in scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le Perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'Assicurazione.

Tutte le Richieste di Risarcimento che traggano origine da uno medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'Assicurazione, saranno considerate come un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale.

In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna Richiesta di Risarcimento promossa oltre il termine di 1 anno dalla data in cui l'Assicurazione sarà cessata.

Art.5.23| R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")

Ai sensi della presente garanzia, AXA si obbliga a tenere indenne l'impresa Contraente (e/o gli Assicurati civilmente responsabili), per Perdite patrimoniali sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per l'intero periodo di durata dell'Assicurazione a prescindere dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile per Perdite patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente, per:

1) illegittima risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti illegittimi o ingiustificati);
2) mancata assunzione;
3) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
4) ingiustificato provvedimento disciplinare;
5) cambiamento della situazione professionale o demansionamento, purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
6) mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni e integrazioni, compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679) in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di dipendenti, *ex* dipendenti o potenziali dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
7) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing.

Relativamente al punto 7) l'Assicurazione R.C. datoriale è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente anche da fatto doloso di un suo dipendente o dirigente, purché il fatto e/o gli atti illeciti tra loro collegati posti in essere dal dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, si siano verificati nei confronti di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Che cosa non è assicurato R.C. Datoriale

Art.5.24|Esclusioni R.C. Datoriale

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
2) morte, lesioni personali e danni materiali;
3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o di titoli di credito, nonché da Furto, Rapina, Incendio, infedeltà dei dipendenti;
4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della Richiesta di Risarcimento;
5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti l'attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza;
12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;

18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'Assicurazione R.C. Datoriale non vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale
R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)

(Copertura alternativa alla partita E1 - Garanzia Base R.C.T.- R.C.O. - Garanzia Opzionale operante solo se richiamata in polizza ed indicato il valore del Fabbricato)

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (E6)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato, indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad ufficio - studio professionale, comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, box e spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate o presenti nel fabbricato stesso negli spazi ad esso adiacenti.

Ad integrazione dell'Art. 5.2 - “R.C.T. - Estensione al novero dei terzi”, nonché a parziale deroga dell'Art. 5.11 - “R.C.T. - Soggetti non considerate terzi”, sono considerati terzi gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, nei termini previsti dall’Art. 5.3 - “R.C.T. - Committenza”, lettere b) e c) con i limiti dalle stesse previsti.

Si intendono altresì espressamente operanti le garanzie di cui all’Art. 5.5 - “R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività” e all’Art. 5.7 - “R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale”, con i termini previsti dalle suddette garanzie.

I limiti di indennizzo sono indicati nella “Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile”.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'Assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, la Franchigia indicata nella “Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile”. Per i danni derivanti da un'unica causa, la Franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Che cosa non è assicurato
R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato

Art.5.25| Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato

La garanzia “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)” non comprende, oltre a quanto previsto dall'Art. 5.12 - “Esclusioni R.C.T.”:

- i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- relativamente alla manutenzione straordinaria, i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.T. (E1)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100,^{00} euro per sinistro
Committenza auto	-	150,^{00} euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	150,^{00} euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150,^{00} euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Responsabilità personale degli Addetti per uso di armi per legittima difesa	Massimale assicurato in ogni caso col massimo di 1.000.000,^{00} per sinistro	Franchigia per danni a cose 250,^{00} euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e relativo contenuto	Massimale assicurato per sinistro in ogni caso col massimo di 3.000.000,^{00} euro per sinistro	-
Garanzia Base R.C.O. (E2)	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del Massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali, in ogni caso col massimo di 3.000.000,^{00} euro per persona	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.500,^{00} euro
Clausole Opzionali R.C.T.	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)	Limite di 5.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	Scoperto 10% con il minimo di 150,^{00} euro per cliente danneggiato. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (LAVT)	Solo lesioni gravi o gravissime con il limite di 250.000,^{00} euro per Sinistro/anno assicurativo.	-

Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali	
E4 - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI	**Limite di Indennizzo**
R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (E4)	Limite per persona indicato nella scheda di Polizza
Clausola Opzionale R.C. Malattie Professionali	**Limite di Indennizzo**
ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali	Per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa la garanzia è prestata sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per Sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Datoriale	
E5 - R.C. Datoriale	**Limite di Indennizzo**
R.C. DATORIALE (E5)	Massimale assicurato alla partita E5 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'Assicurazione.

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)		
Garanzia Opzionale - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E6)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o Franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100,^{00} euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000,^{00} euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500,^{00} euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato	Massimale assicurato (E6) per sinistro/anno assicurativo in ogni caso col massimo di 5.000.000,^{00} euro per singolo sinistro	-

Norme che regolano la Sezione F – Assistenza ai locali – Assistenza in viaggio di lavoro

Art. 6.0| Gestione del servizio di Assistenza ai locali

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata da AXA, affidata alla:

Inter Partner Assistance S.A.
con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.74

di seguito denominata **AXA Assistance/IPA**.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance/IPA.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di Assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Contro quali danni posso assicurarmi - Prestazioni di Assistenza

Art. 6.1| Prestazioni di assistenza ai locali

01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato per il ripristino in emergenza comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico esclusivamente il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico nei locali in caso di:

- allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle
- tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldaacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

03 - Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname nei locali in caso di:

- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

04 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto, incendio ed atti vandalici presso i locali, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

05 - Invio di un Serrandista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali, la Centrale Operativa invierà un serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

La prestazione è operante nei seguenti casi:

a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali;
b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei suddetti locali, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

In base al tipo di danno e alla tipologia di serranda, potrà essere necessario l'invio di altro tecnico (es. fabbro).

06 - Invio di una Guardia Giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto,incendio ed atti vandalici che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA Assistance/IPA rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di 500,^{00} euro.

07 - Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA Assistance/IPA rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di 1.000,^{00} euro.

08 - Rientro anticipato *(prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)*

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso i locali danneggiati a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

09 - Trasloco definitivo

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nei locali, divenuti definitivamente inagibili, presso un altro luogo all'interno dello stesso comune, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di 1.000,^{00} euro per sinistro e per anno purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'evento come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'agibilità".

10 - Invio di un Termoidraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 500,^{00} euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore.

11 - Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora preso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo AXA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500,^{00} euro per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

Art. 6.2| Prestazioni di assistenza in viaggio di lavoro

L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta:

- in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- all'estero, nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata;

Le Prestazioni di Assistenza operano per non più di 90 giorni consecutivi per il medesimo viaggio di lavoro, a partire dalle ore 00.00 del giorno fissato per la partenza e scadono alle ore 24.00 del giorno fissato per il rientro.

In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta, tramite la Centrale Operativa vengono fornite le seguenti prestazioni:

01- Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia Improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
  - reperimento dei mezzi di soccorso;
  - reperimento di medici generici e specialisti;
  - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

02- Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza (prestazione valida in Italia)

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.

Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

03- Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura sanitaria adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- aereo sanitario (entro il limite di euro 30.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

04- Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Qualora l'Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

05- Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all'Estero a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
La Società terrà a carico i costi dell'interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.

Qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

06- Invio medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l'Assicurato.
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

07- Trasferimento salma

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme nazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e del feretro. entro il limite di euro 5.000,00 per Assicurato.
Per gli importi eccedenti il massimale, la Società interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: una fideiussione bancaria.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

08- Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 (quarantotto) ore o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 800,00 per sinistro.

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dal sinistro il certificato attestante l'infortunio, la malattia improvvisa o il decesso del familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato.

09- Anticipo spese legali all'estero

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell'assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, la Società si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 2.500,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

Che cosa non è assicurato nelle prestazioni di assistenza

Art. 6.3| Esclusioni e limiti di esposizione - Responsabilità

Esclusioni e limiti di esposizione

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;

d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;

e) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;

f) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Esclusioni particolari della sezione Assistenza in Viaggio

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;

b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici.

Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia.

Responsabilità

AXA Assistance/IPA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance/IPA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance/IPA.

AXA Assistance/IPA non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da:

a) guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;

b) inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, nevicate, valanghe, gelo;

c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.

Prescrizione

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 6.4| Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 6.5| Assicurati

L'Assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato, presente nell'elenco degli aventi diritto.

Art. 6.6| Operatività della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. 6.7| Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 8.19 - "Richiesta di Prestazioni di Assistenza".

Art. 6.8| Rinvio alle norme di Assicurazione

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono, in quanto compatibili, le Norme Comuni che regolano l'Assicurazione.

Tabella Limiti Sezione F - Assistenza ai locali – Assistenza in viaggio di Lavoro

Sezione F – ASSISTENZA AI LOCALI		
Prestazione di Assistenza	**Spese / Costi in garanzia**	**Limite di esposizione**
01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	500,^{00} euro per sinistro
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
03 - Invio di un Fabbro/Falegname		500,^{00} euro per sinistro
04 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
05 - Invio di un Serrandista in caso di urgenza		500,^{00} euro per sinistro
06 - Invio di una Guardia Giurata	Vigilanza locali	Costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 ore consecutive. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 500,^{00} euro.
07 - Ripristino dell'agibilità	Ripristino locali, lavori di pulizia straordinaria	500,^{00} euro per sinistro Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, previsto rimborso, a fronte di presentazione di regolare fattura, entro il limite di 1000,^{00} euro.
08 - Rientro anticipato *(prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)*	Biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ritenuto più idoneo.	300,^{00} euro per sinistro e per anno assicurativo
09 - Trasloco definitivo	Trasloco presso un altro luogo all'interno dello stesso comune.	1.000,^{00} euro purché trasloco entro 30 giorni dall'evento
10 - Invio di un Termoidraulico	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	500,^{00} euro per sinistro
11 - Fornitura temporanea di energia elettrica	Fornitura temporanea di energia elettrica	500,^{00} euro per sinistro
Sezione F – ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO		
Prestazione di Assistenza	**Spese / Costi in garanzia**	**Limite di esposizione**
01 - Consulto medico telefonico	Consulto telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia	Costo della prestazione a carico di AXA
02 - Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza (prestazione valida in Italia)	Invio di un medico o il trasporto in ambulanza	Costo della prestazione a carico di AXA

03 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario	Costi del trasferimento	Costo della prestazione a carico di AXA, con limite per l'aereo sanitario di euro 30.000,00 per sinistro
04 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero	Biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a insindacabile giudizio della Centrale Operativa)	Costo della prestazione a carico di AXA
05 - Interprete a disposizione	Intervento di un interprete	500,^{00} euro per sinistro
06 - Invio medicinali urgenti	Costi di spedizione dei medicinali	Costi di spedizione a carico di AXA
07 - Trasferimento salma	Costi del trasferimento	5.000,^{00} euro per sinistro
08 - Rientro anticipato	Biglietto di andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a insindacabile giudizio della Centrale Operativa)	800,^{00} euro per sinistro
09 - Anticipo spese legali all'estero	Anticipo denaro	2.500,^{00} euro per sinistro

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza Informatica

Art. 6.9| Gestione servizio di Assistenza Informatica

AXA si avvale per la gestione del servizio di Assistenza Informatica di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Art. 6.10| Casistiche assicurate

AXA, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a: Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza tecnica a domicilio rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Dati. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

3. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella salvaguardia dei dati e nella rimozione del virus e alla eventuale

installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

Che cosa non è assicurato - Assistenza Informatica

Art.6.11|Assistenza Informatica - Esclusioni

AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;
8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
10) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
12) danno accidentale.

AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa.

Pertanto resta escluso l'indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Assistenza Informatica

Art.6.12| Operatività delle prestazioni di Assistenza Informatica

AXA Assistance si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate nei casi previsti dalle Prestazioni di Assistenza Informatica normate ai successivi punti 1), 2), 3).

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. AXA Assistance potrà effettuare, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore

AXA Assistance potrà prendere a carico, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Office" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

AXA prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.6.13| Estensione territoriale - Assistenza informatica

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Tabella limiti Sezione F - ASSISTENZA INFORMATICA

Sezione F - ASSISTENZA INFORMATICA	
Garanzia Assistenza Informatica (F2)	**Operatività**
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.	

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Tutela legale

Norme che regolano la Sezione G - Tutela legale

Art. 7.0| Gestione del servizio Tutela legale

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06.42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7.1| Come mi posso assicurare

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela Legale (G1) fino al limite massimo per Sinistro, indicato in scheda di Polizza.

Cosa posso assicurare - Tutela legale Garanzia Base

Art. 7.2| Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 7.3 - "Casi assicurati".

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi dell'Art. 8.23 - "Gestione del Sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi dell'Art. 8.21 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.21 - “Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale”.

Art. 7.3| Casi assicurati

1) **Richiesta di Risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi**. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).

2) **Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito**. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 C.C.

   In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

3) **Controversie individuali di lavoro** del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti.

4) **Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività** purché indicati in polizza (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all’affitto di azienda).

Che cosa non è assicurato - Tutela legale Garanzia base

Art. 7.4| Casi esclusi dall'Assicurazione Tutela legale

La garanzia è esclusa per:

1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2) fatti conseguenti a eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa;
4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicata in Polizza;
6) vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili;
7) vertenze relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
8) vertenze relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all’affitto di azienda;
9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 1.000,^{00} euro;
12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
14) controversie relative al recupero crediti;
15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente;

17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente;

18) controversie relative a Responsabilità Civile Professionale relative all'attività svolta dall'Assicurato /azienda Contraente.

Sono inoltre escluse le spese:

19) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;

20) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.2 - "Soggetti / Oneri assicurati";

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Tutela legale

Art. 7.5| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art.7.6| Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.7.7| Validità territoriale Garanzia Tutela legale

L'Assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria italiana. L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Premessa

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito **www.axa.it** ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Società di salvataggio

Relativamente alle Sezioni A - Incendio, B - Danni Indiretti, D - Guasti macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Consulenza Legale Telefonica

Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue.

AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività.

Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc.

A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi.

Il costo della consulenza è a carico di AXA.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art. 8.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

(si veda anche quanto previsto dall'Art. 8.10 - "Pagamento dell'indennizzo")

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 8.23 - "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Norme che regolano il sinistro - Sezioni A - Incendio, Sezione C - Furto e Rapina, Sezione D - Elettronica

Art. 8.1| Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro cinque ~~tre~~ giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la società assicuratrice, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;

c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;

d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) conservare sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di Fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del Fabbricato o in caso di rottura di Apparecchi Elettronici d'ufficio, di Apparecchi Elettronici Sanitari, di Apparecchi Elettronici Tecnici o di Apparecchi Elettronici a impiego mobile, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'Assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 8.2| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.3| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina dei proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese dei proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.1 - “Obblighi in caso di sinistro”;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 8.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.3 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.5| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il CONTENUTO, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:

- **limitatamente all'attrezzatura ed apparecchi elettronici:**

  c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

  d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

  L'ammontare del danno si determina:

  1) se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

     L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d);

     Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

  2) se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati;

- **limitatamente ai campionari merci ed effetti personali:**

  e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

  L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 8.7 - "Assicurazione parziale".

Per i danni derivanti dalla PERDITA DI PIGIONE, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il CONTENUTO FURTO, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione C - Furto e Rapina:

- l'ammontare del danno se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":

  1) **per l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici**, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

  Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

  2) **per il campionario merci e gli effetti personali**, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro;

- l'ammontare del danno se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":

  3) **per il contenuto**, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio o Sezione C - Furto e rapina l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per il contenuto, limitatamente a QUADRI, TAPPETI, STATUE ed OGGETTI D'ARTE, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.18 e 3.10 - "Criteri e limiti di indennizzo" e, se operanti quanto previsto, dalle Garanzie Opzionali "AUMENTO LIMITI INCENDIO OGGETTI PREGIATI (OP01)" o "AUMENTO LIMITI FURTO OGGETTI PREGIATI (OP02)". Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione.

Per la rottura delle LASTRE (e le insegne), a seguito di evento previsto dalla specifica garanzia l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per gli APPARECCHI ELETTRONICI D'UFFICIO (D1), per gli APPARECCHI PROFESSIONALI SANITARI (D4) e per gli APPARECCHI PROFESSIONALI TECNICI (D5) e per la garanzia APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (D3), a seguito di evento previsto dalla Sezione D - Elettronica:

i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
   1) si stima, per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
   2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

   L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) diffalcato dell'importo stimato al punto 2).

l) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
   3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
   4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   5) si stima il valore ricavabile dai residui.

   L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) diffalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

   α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;

   β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

   γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

   Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), diffalcato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera i) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera l) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Unico evento in garanzia che colpisca più partite assicurate della Sezione A - Incendio e/o Sezione D - Elettronica.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, qualora per un determinato evento (es. Fenomeno elettrico) sono previsti scoperti con minimo (o franchigia) per sinistro diversi per partita assicurata, si applicherà una sola volta il minimo per sinistro più elevato qualunque sia il numero delle partite assicurate colpite da sinistro.

Art. 8.6| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8.7| Assicurazione parziale *(Non operante per la Sezione A - Incendio partite: A1 – "Fabbricato a Primo Rischio Assoluto" e/o A2 - "Contenuto a Primo Rischio Assoluto")*

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 8.8| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8.9| Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art.8.10|Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro Furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'Art. 3.5 - "Esclusioni Furto", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.13 - "Esclusioni Incendio", lettera c).

Art.8.11|Anticipo indennizzo - Indennizzo separato

Relativamente alla presente Sezione A - "Incendio", l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo 8.7di 50.000,00 euro ;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il Sinistro.

Art.8.12| Riduzione delle somme assicurate a primo rischio assoluto a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto prestati a Primo Rischio Assoluto; furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Norme che regolano il sinistro - Sezione E - Responsabilità Civile

Art.8.13|Obbligo in caso di sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.8.14|Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art.8.15|R.C. Malattie Professionali - Denuncia di Sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 8.13 - “Obblighi in caso di sinistro R.C.” l’Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Art.8.16|R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di Risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di Risarcimento

In caso di Richiesta di Risarcimento, l’impresa Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L’impresa Contraente e/o l’Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l’impresa Contraente o l’Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un Sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.8.17| R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

L'impresa Contrante (e/o l'Assicurato) ha il diritto di difendersi contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento e di contestarla. È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di Polizza il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando in accordo con l'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'impresa Contraente e l'Assicurato coopereranno senza riserve con AXA e forniranno tempestivamente una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la Richiesta di Risarcimento e le loro eventuali deduzioni difensive. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'impresa Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di Risarcimento coinvolga sia rischi coperti dall'Assicurazione R.C. Datoriale sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della garanzia R.C. Datoriale.

Art.8.18| R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di Sinistro

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 8.13 - "Obblighi in caso di sinistro R.C.".

Norme specifiche per la Sezione F - Assistenza

Art.8.19|Richiesta di Prestazioni di Assistenza

Richiesta Assistenza ai locali – assistenza in viaggio di lavoro

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente a AXA Assistance/IPA, telefonicamente **Numero Verde 800 41 33 88** (dall'estero Tel. +39 / 06.42.115.219) oppure via fax (+39 / 06.42.115.575), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le renda necessarie.

La Centrale Operativa 24 su 24 per 365 giorni l'anno è a disposizione per fornire immediatamente assistenza mediante Linea Verde.

Per i servizi di consulenza o informazione, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'ufficio - studio professionale assicurato;
- numero di polizza;
- cognome e nome del Contraente/Assicurato, suo indirizzo o recapito (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax o mail);

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute su preventiva autorizzazione della Centrale Operativa contattata dall'Assicurato al momento del sinistro è necessario trasmettere gli originali delle ricevute, delle fatture, e in generale tutta la documentazione delle spese relative al sinistro di cui si chiede il rimborso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Richiesta di Assistenza Informatica

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana)

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire immediatamente assistenza informatica. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, se necessario, verrà organizzato dalla Centrale Operativa stessa ed erogato entro un massimo di 8 ore lavorative (salvo cause di forza maggiore).

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione di assistenza informatica. Gli eventuali interventi a domicilio del tecnico specializzato devono essere richiesti tramite la Centrale Operativa ed espressamente autorizzati dalla stessa, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.8.20| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

Relativamente alla garanzia Assistenza ai locali, in mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le Parti, di comune accordo per iscritto, possono procedere mediante due periti, nominati uno per ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina o se i due periti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Norme specifiche per la Sezione G - Tutela legale

Art.8.21|Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di Sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Art.8.22|Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.8.23|Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 8.21 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di

Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.8.24| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

INFORMATIVA PRIVACY
PER I CLIENTI DI AXA ASSICURAZIONI

Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) **Finalità assicurativa**[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[2], anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3]) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;

[1] La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

[2] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

[3] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[4].

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.

Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati[5], quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

[4] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

[5] Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"[6] effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.

b**) Finalità commerciali e di marketing**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far

[6] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

[7] Cfr. nota 2.

conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

> Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.

c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo

assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

Per maggiori informazioni **sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione**, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito www.axa.it.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati[8] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture -

[8] Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Per quanto tempo vengono conservati i dati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.

Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[9] .

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; garante@gpdp.it.

[9] Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

INFORMATIVA PRIVACY
SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

_____

9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.